



PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

II DIPARTIMENTO 4° Servizio

AMBIENTE – ENERGIA – POLIZIA PROVINCIALE – PROTEZIONE CIVILE

CENTRO DIREZIONALE NUOVALUCE

Cod. Fisc. 00397470873

Appalto per l'affidamento dei servizi relativi a
“Efficientamento energetico e ottimizzazione dei
consumi negli edifici patrimoniali e scolastici di
pertinenza provinciale mediante la gestione del
“sistema termoelettrico”

CODICE CUP: D34I11000160003
CODICE CIG: 4038988655

ELABORATO 02

CAPITOLATO TECNICO

IL R.U.P.
DIRIGENTE DEL 4° SERVIZIO
(Ing. Salvatore Raciti)

INDICE

CAPITOLO 1 CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO

ART. 1 GENERALITA'

ART. 2 DEFINIZIONI

ART. 3 OGGETTO E FINALITA' DELL'APPALTO

ART.4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO RELATIVA ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
E ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE.

ART. 5 DURATA DEL SERVIZIO

ART. 6 SOPRALLUOGO

ART. 7 CONSEGNA DEGLI IMPIANTI PER LA GESTIONE.

ART. 8 RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI.

ART. 9 PARAMETRI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO ENERGIA.

ART. 10 RISPONDENZA DEL SERVIZIO A QUANTO PREVISTO DAL D.P.R. 412/93

CAPITOLO 2 - LINEE GUIDA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA

ART. 11 SISTEMA DI GESTIONE E MONITORAGGIO A DISTANZA

ART 12 SERVIZIO DI REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO

ART. 13 SISTEMA DI CONTROLLO DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO

ART. 14 ASSISTENZA TECNICO - AMMINISTRATIVA

ART. 15 RAPPORTI PERIODICI E CONTROLLO DELLA GESTIONE

ART. 16 VIGILANZA, CONTROLLI, DISSERVIZI, PENALI E RIVALSE

CAPITOLO 3 - ONERI , REQUISITI & PREROGATIVE DELL'APPALTATORE

ART. 17 FORNITURE DI BENI ATTIVITA' ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

ART. 18 TERZO RESPONSABILE

ART. 19 PRESTAZIONI ACCESSORIE

ART. 20 VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI DESIGNATE

ART. 21 CONDUZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI

ART. 22 MANUTENZIONE ORDINARIA

ART.23 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Art. 24 ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NON COMPRESI NEL CANONE D'APPALTO,
DA REMUNERARE CON LA QUOTA DEL 10%, SOGGETTA A RIBASSO

ART. 25 REQUISITI DELL'APPALTATORE

ART. 26 PREROGATIVE DELL'APPALTATORE

ART. 27 PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

CAPITOLO 4 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

ART. 28 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E TUTELA DEL PERSONALE

ART. 29-MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO

CAPITOLO 5 – QUANTIFICAZIONE DEI COSTI

ART. 30 ORE DI CONFORT

ART. 31 IMPORTO COMPLESSIVO DELL' APPALTO ED IMPORTO A BASE DI GARA

ART. 32 DATI DI BASE PER LA VALUTAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER L'APPALTO DI SERVIZI

ART. 33 ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO ECONOMICO E REVISIONE PREZZI

CAPITOLO 6 – NORME CONTRATTUALI GENERALI

ART. 34 REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA

ART. 35 CRITERI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

ART. 36 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

ART. 37 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

ART. 38 ONERI FISCALI

ART. 39 RESPONSABILITÀ DEL GESTORE

ART. 40 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 41 CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE

ART. 42 SUBAPPALTO

ART. 43 DIVIETO DI CESSIONE DELL' APPALTO

ART. 44 –SPESE CONTRATTUALI

ART. 45 FORZA MAGGIORE

ART. 46 TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

ART. 47 FORO COMPETENTE

ART. 48 FALLIMENTO DELL' APPALTATORE

ART. 49 REESSO UNILATERALE DELL' AMMINISTRAZIONE

ART. 50 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

CAPITOLO 1 - CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO

ART. 1 - GENERALITA'

Il presente Capitolato Tecnico disciplina l'appalto del sistema integrato di servizi misti a forniture e lavori, entrambi, questi ultimi, di entità accessoria rispetto ai servizi, con il quale la Provincia Regionale di Catania intende affidare le attività per assicurare e mantenere nel tempo le condizioni di comfort negli ambienti degli edifici oggetto dell'appalto, nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia come previsto e disciplinato dal DPR 412/1993 e s.m.i., in modo da contribuire a raggiungere almeno gli obiettivi del protocollo di Kyoto, che consistono nel raggiungimento, entro il 2020 dei seguenti obiettivi: 20% di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, 20% di produzione di energia da fonti rinnovabili entro il 2020, 20% di abbattimento delle emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990, attraverso l'efficientamento energetico degli edifici di proprietà dell'Amministrazione (elenco di cui all'Allegato "*Elenco Edifici di Proprietà*"), il miglioramento tecnologico degli impianti a servizio degli edifici utilizzati dall'Amministrazione, (elenchi di cui agli Allegati "*Elenco Edifici di Proprietà*", "*Elenco Edifici in comodato* ", "*Elenco Edifici in affitto*", l'educazione degli utenti degli edifici di cui agli Allegati "*Elenco Edifici di Proprietà*", "*Elenco Edifici in comodato* ", "*Elenco Edifici in affitto*", affinché mettano in atto comportamenti corretti dal punto di vista del risparmio energetico, la realizzazione di impianti di produzione di energia alternativa o rinnovabile negli edifici già citati, nonché tutte quelle attività necessarie per assicurare e mantenere, per tutta la durata del contratto, le condizioni di efficienza del "sistema termoelettrico" in tutti gli edifici (elenchi di cui agli Allegati "*Elenco Edifici di Proprietà*", "*Elenco Edifici in comodato*", "*Elenco Edifici in affitto*".

ART. 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente capitolato, ove non meglio precisato, si utilizzeranno le definizioni sotto riportate.

- **EDIFICI:** tutti gli edifici compresi nell'**ALLEGATO** "*Elenco degli edifici con indicato il peso*";
- **EDIFICI DI PROPRIETÀ:** tutti gli edifici compresi nell'**ALLEGATO** "*Elenco Edifici di Proprietà*";
- **EDIFICI IN COMODATO:** tutti gli edifici compresi nell'**ALLEGATO** "*Elenco Edifici in comodato*";
- **EDIFICI IN AFFITTO:** tutti gli edifici compresi nell'**ALLEGATO** "*Elenco Edifici in affitto*";

- **ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DEGLI IMPIANTI OGGETTO DELL'APPALTO:** trattasi di una attestazione, redatta su carta intestata della ditta partecipante a seguito di avvenuto sopralluogo ed a firma del legale rappresentante o di suo delegato e controfirmata da personale incaricato dall'Amministrazione Appaltante, che attesta la presa visione delle caratteristiche tecniche costruttive dell'edificio e lo stato degli impianti tecnologici. per ogni edificio di cui all'**ALLEGATO "Elenco degli edifici con indicato il peso"**

- **ENERGIA TERMICA**

Contenuto **calorico, determinato a partire dal potere calorifico inferiore** ottenibile attraverso il dal processo di combustione e/o da fonti rinnovabili o alternative o assimilate.

- **IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO**

“Per impianto di condizionamento dell'aria si deve intendere un impianto capace di realizzare e mantenere negli ambienti, contemporaneamente, condizioni termiche, igrometriche, di ventilazione e purezza dell'aria comprese entro i limiti richiesti per il benessere delle persone durante tutte le stagioni. Gli impianti aventi uno scopo più limitato e, quindi, capaci di soddisfare soltanto a una parte delle condizioni ora elencate, ovvero capaci di soddisfarle solamente in un periodo di tempo limitato (estivo o invernale), devono essere designati con una denominazione dalla quale risultino chiaramente le funzioni adempiute dall'impianto”. Nel caso specifico “ Un impianto che sia capace di soddisfare alle condizioni relative alla temperatura ed alla purezza (restando quindi escluse le condizioni corrispondenti all'umidità relativa) è denominato impianto di termoventilazione (TMV) invernale o rispettivamente impianto di termoventilazione estiva secondo che le condizioni stesse vengano soddisfatte nel solo periodo invernale o nel solo periodo estivo”.

- **ESERCIZIO E MANUTENZIONE DI UN IMPIANTO (DPR 412/93 e s.m.i.)**

Per esercizio e manutenzione di un impianto termico s'intende il complesso di operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale”.

- **MANUTENZIONE ORDINARIA (DPR 412/93 e s.m.i.)**

“Le operazioni specificamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possano essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi, e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente”.

- **MANUTENZIONE STRAORDINARIA (DPR 412/93 e s.m.i.)**

“Tutti gli interventi atti a ricondurre il funzionamento di un impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto od in parte, a mezzi, attrezzature,

strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico".

- **TERZO RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE DI UN IMPIANTO TERMICO (DPR 412/93 e s.m.i.)**

“La persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, assume, in forza dell'affidamento e del relativo contratto, la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici”.

- **ESERCIZIO E CONDUZIONE TECNICA**

Con il termine "esercizio e conduzione tecnica" si intende l'insieme delle attività, nessuna esclusa, che consistono nel sovrintendere al corretto funzionamento degli impianti garantendo il soddisfacimento dei livelli prestazionali e degli standard di sicurezza e affidabilità previsti dallo svolgimento dell'attività istituzionale della provincia per ciascuno dei siti sopradescritti.

- **GESTIONE AMMINISTRATIVA**

Con il termine "gestione amministrativa" si intende l'insieme delle attività, nessuna esclusa, volte ad ottenere, ovvero a mantenere aggiornata, la documentazione richiesta dalle vigenti norme in materia di sicurezza, uso razionale dell'energia, salvaguardia ambientale, al fine di mettere l'impianto nella condizione di essere esercito conformemente alle leggi vigenti (in particolare trattasi delle autorizzazioni, dei verbali di collaudo e di controllo rilasciati dagli Enti preposti).

- **ADEGUAMENTO NORMATIVO DI UN IMPIANTO**

L'insieme degli interventi atti a mettere a norma l'impianto, cioè a renderlo, una volta eseguiti i lavori, perfettamente conforme alle norme vigenti, modificando anche le strutture murarie della centrale termica.

- **MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO**

Operazioni capaci di assicurare il necessario aggiornamento tecnologico dell'impianto in oggetto, al fine di ottenere, a fronte di un analogo livello di comfort ambientale, risparmio energetico ossia costi di esercizio tendenzialmente più bassi. Tutto ciò, anche attraverso rilevanti modifiche delle caratteristiche morfologiche e funzionali dell'impianto stesso.

- **RIPRISTINO FUNZIONALE DI UN IMPIANTO**

Lavori di sostituzione delle apparecchiature esistenti ed obsolete, indirizzati a consentire la rimessa in marcia di un impianto nella sua conformazione originaria e con valori di rendimento, funzionalità ed assorbimenti energetici in linea con quelli di progetto e conformemente alla legislazione vigente.

- **GRADI GIORNO (GG) DI UN PERIODO (DPR 412/93 e s.m.i.)**

La somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20°C, e la temperatura media esterna giornaliera.

- **TEMPERATURA DELL'ARIA IN UN AMBIENTE (DPR 412/93 e s.m.i.)**

La temperatura dell'aria misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica UNI 5364.

- **PRESTAZIONE/FORNITURA**

L'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia.

- **CENTRALE TERMICA**

La parte dell'Impianto Termico relativa al solo sistema di produzione.

- **IMPIANTO TERMICO**

L'impianto tecnologico di ogni singolo Luogo di Fornitura destinato alla climatizzazione invernale/estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, canne fumarie, serbatoi del combustibile, compreso tubazione a partire dal contatore del GAS, nonché gli organi di regolazione e di controllo.

- **GESTORE**

L'impresa o il raggruppamento temporaneo di imprese o il consorzio, risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscriverà il relativo contratto.

- **“SISTEMA TERMOELETTRICO**

Con il termine “sistema termoelettrico” sono identificati:

tutti gli impianti elettrici di potenza di media e bassa tensione, tutte le cabine elettriche di trasformazione, tutti i quadri elettrici di distribuzione, tutte le canalizzazioni ed i conduttori elettrici componenti i circuiti elettrici di distribuzione, tutti i sistemi di rilevazione, controllo e comando (compresa la sensoristica), tutte le apparecchiature e gli utilizzatori elettrici finali costituenti parte integrante dell'impianto (compresi gli apparecchi illuminanti) ed ancora ogni quanto altro, nulla escluso, risulti necessario all'esercizio delle utenze elettriche degli “edifici di proprietà” che si trovino attualmente in esercizio dal punto di erogazione della fornitura elettrica fino all'utilizzatore finale;

tutti gli impianti termici per il riscaldamento degli edifici o per la produzione di acqua calda sanitaria, tutti gli impianti di condizionamento estivo, le centrali termiche, le centrali termo frigorifere, gli impianti di distribuzione del fluido, tutte le canalizzazioni, terminali, radiatori, split ed ogni altro dispositivo o impianto correlato, nonché tutte le apparecchiature per la regolazione e controllo ed ancora ogni quanto altro, nulla escluso, risulti necessario all'esercizio delle utenze

termiche degli “edifici di proprietà” che si trovino attualmente in esercizio dal punto di erogazione della fornitura di combustibile fino all'utilizzatore finale.

- **“EDIFICI” o “EDIFICIO”**

Con il termine “edifici” o “edificio” sono identificati gli immobili ricompresi nell’elenco contenuto negli ALLEGATI “*Elenco Edifici di Proprietà*”, “*Elenco Edifici in comodato*”, “*Elenco Edifici in affitto*”(parte integrante del presente capitolato) per i quali la Provincia Regionale di Catania intende affidare in appalto il servizio.

- **STAGIONE DI RISCALDAMENTO**

Periodo intercorrente tra la data della prima accensione degli Impianti e quella di ultimo spegnimento degli stessi nei limiti del DPR 412/93 e s.m.i..

- **STAGIONE ESTIVA DI CLIMATIZZAZIONE**

Periodo previsto, intercorrente tra il 20 maggio e il 15 ottobre, di funzionamento degli impianti di climatizzazione estiva.

- **TEMPERATURA RICHIESTA**

La temperatura del Luogo di Fornitura, indicata dalla Stazione Appaltante al momento della Presa in Consegna degli Impianti Termici ed all’inizio di ogni Stagione di Riscaldamento, nei limiti di cui all’art. 4 comma 1 del DPR 412/93 e s.m.i..

- **VERBALE CONSEGNA DEGLI IMPIANTI**

Verbale redatto in contraddittorio tra l’aggiudicatario e il rappresentante della Stazione Appaltante ed eventuale attuale Gestore attraverso il quale vengono individuate le caratteristiche del Luogo di Fornitura, degli Impianti Termici e degli impianti di condizionamento.

All’atto della consegna e comunque almeno 5 giorni prima dell’inizio della stagione di riscaldamento e della stagione estiva di climatizzazione verrà consegnato dalla Stazione Appaltante l’elenco delle ore confort dei singoli immobili .

I termini “Amministrazione Appaltante” e “Stazione Appaltante” sono sinonimi e stanno in luogo di “Provincia Regionale di Catania”.

I termini “Gestore”, “Appaltatore”, “Fornitore”, sono da intendere anche quali sinonimi di “Appaltatore” che può anche essere “Consorzio di Imprese” o “Associazione temporanea di Imprese”.

ART. 3 - OGGETTO E FINALITA' DELL'APPALTO

Oggetto del presente capitolato è la definizione delle prescrizioni tecniche e della normativa contrattuale relativa al sistema integrato di servizi di forniture e lavori finalizzato:

- all'efficientamento energetico, alla conduzione termica ed elettrica degli impianti relativi agli “edifici di proprietà”, nonché all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti alternative o rinnovabili nei suddetti edifici;
- alla conduzione termica ed elettrica degli impianti relativi agli “edifici in comodato” ed agli “edifici in locazione”, limitatamente al periodo di efficacia ed alle scadenze dei relativi contratti, così come indicato nei relativi elenchi;
- alla gestione amministrativa.

Il servizio che viene appaltato riguarda:

- Lo svolgimento di tutte le attività inerenti l'esercizio, la conduzione tecnica e la gestione amministrativa del “sistema termoelettrico” attualmente in esercizio presso gli “edifici”.
- **La manutenzione ordinaria e preventiva**, sulla base di un apposito programma, da effettuarsi secondo le modalità che verranno illustrate in apposito "Disciplinare di Manutenzione" del “sistema termoelettrico”. Tale disciplinare ed il relativo programma dovrà essere presentato dai partecipanti al bando di gara in sede di offerta e dovrà prevedere la descrizione e la frequenza degli interventi che dovranno essere resi disponibili anche “on-line”. Inoltre successivamente alla consegna degli impianti, dovrà essere attivato, a cura dell’Appaltatore, un "Archivio Storico degli Interventi" anch'esso di tipo informatico ed “on-line” che dovrà essere in collegamento con dell’Amministrazione appaltante, la quale comunicherà quali uffici Pubblici potranno accedere e le eventuali restrizioni all’accesso.
- **La manutenzione straordinaria** del “sistema termoelettrico”, intendendosi con il termine "straordinaria" la riparazione e/o la eventuale sostituzione in opera di tutto quanto serva ad assicurare il corretto regime di funzionamento dell'esercizio delle utenze della provincia, nulla escluso, in caso di guasti, malfunzionamenti o difetti di sicurezza riscontrati nella conduzione degli impianti medesimi. Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere inseriti nell'Archivio Storico degli Interventi.
- **La corresponsione degli oneri per le forniture di energia** ed i servizi connessi alla società elettrica o gas distributrice, o a qualsiasi altro soggetto (sia esso produttore, grossista o distributore), nel caso in cui le utenze elettriche o termiche della Provincia o di altri soggetti eventualmente intestatari del contratto, posseggano i requisiti di cliente idoneo, previa voltura ovvero nuova stipulazione del contratto di fornitura elettrica o gas in capo all'Appaltatore che diverrà così intestatario del contratto con l'onere di condurre l'intera gestione amministrativa per tutta la durata dell'appalto per gli “edifici”.
- **La fornitura del combustibile** necessario per il funzionamento degli impianti termici degli “edifici”.

- **L'elaborazione della “diagnosi energetica”** per ogni singolo “EDIFICIO”, da consegnarsi entro 180 (centoottanta) giorni dalla firma del contratto. Il certificato di “diagnosi energetica” dovrà essere allegato al verbale di consegna, ne diventerà, una volta allegato, parte integrante e rappresenterà il dato di partenza accertato sulla base del quale dovrà valutarsi il “miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio”. Le verifiche successive dovranno essere effettuate con cadenza semestrale a far data dal rispettivo certificato di “**diagnosi energetica**” allegato verbale di consegna, con modalità di esecuzione e di registrazione che dovranno essere illustrate dall'Appaltatore tramite la presentazione in sede di offerta di un elaborato definito "Registro delle Diagnosi". Tale registro, che dovrà essere sia cartaceo sia di natura informatica, accessibile “on-line” con le restrizioni comunicate dalla Stazione appaltante, conterrà i risultati delle diagnosi effettuate dall'Appaltatore ed allegate al verbale di consegna dell’edificio e rappresenterà il riferimento per la valutazione dei risparmi energetici conseguiti successivamente al 1° semestre di esercizio, per la stima di quelli da conseguire nel tempo. Il Registro dovrà contenere le indicazioni tecnico-economiche necessarie a valutare i benefici ottenuti dalla Provincia a fronte sia della gestione che degli interventi operativi effettuati dall'Appaltatore sul “sistema termoelettrico”. Il suddetto Registro conterrà, altresì, i "Report Annuali", la cui elaborazione verrà basata sulla rilevazione dei dati di consumo orario-giornaliero-mensile di energia elettrica e termica che l'appaltatore dovrà rilevare per via telematica ed inserire nel citato Registro “on-line” e registrare nel Registro cartaceo.
- **L'approntamento**, in ambito locale, di una struttura operativa debitamente articolata, tecnica ed amministrativa, compreso un parco mezzi, apparecchiature e materiali di consistenza idonea a poter adeguatamente supportare lo svolgimento del sistema integrato richiesto.
- **La redazione** della certificazione energetica, ai sensi del Decreto Legislativo 19.08.05 n.192 e s.m.i., per ogni “EDIFICIO”, al fine di stabilire la classe energetica di appartenenza prima e dopo gli interventi di miglioramento.
- **Il miglioramento** della “efficienza energetica” degli “edifici” (che può essere raggiunta anche tramite modifiche o sostituzioni di circuiti, apparecchiature, macchine, utilizzatori e quant’altro contenuto nel “sistema termoelettrico”), la riduzione dei consumi (attuata anche attraverso adeguate azioni di sensibilizzazione ed informazione), la produzione di energia con fonti alternative o rinnovabili, la riduzione delle emissioni di CO₂ da parte degli “edifici”.
- **L’adeguamento** del “sistema termoelettrico” a tutte le norme tecniche sulla sicurezza, vigenti all'atto dell'appalto e durante il periodo della gestione, intendendo l'adeguamento sia come meri atti amministrativi sia come modifiche di impianto sia come fornitura e posa in

opera dei presidi o delle apparecchiature che si dovessero rendere necessari a seguito delle sopravvenute disposizioni della normativa durante il periodo di gestione (il cui onere è previsto nel canone annuo complessivo ed il cui importo massimo effettivo è elemento di valutazione dell'offerta).

ART. 4 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO RELATIVA ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE.

Durante l'esercizio delle attività derivanti dall'Appalto, l'Appaltatore sarà tenuto a rispettare le normative temporali vigenti in materia e relativi aggiornamenti ed in particolare dovrà ottemperare alle norme ed alle regole tecniche stabilite, dalle leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti di servizi, dalle leggi e disposizioni vigenti attinenti l'assistenza sociale, l'assicurazione dei lavori, la prevenzione degli infortuni e la protezione dell'ambiente, dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità di stampo mafioso.

Le leggi di riferimento a titolo indicativo e non esaustivo sono:

- **Normativa sui lavori pubblici, sui servizi e sulle forniture:**

- D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.
- D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i.
- L. R. n. 12 del 12 luglio 2011
- Decreto Presidente della Regione siciliana n. 13 del 31/01/2012

- **Normativa sugli impianti di riscaldamento:**

- D.Lgs. n.311 del 29 dicembre 2006, e s.m.i., in particolare l'Allegato L.
- D.Lgs. n.192 del 19 agosto 2005 e s.m.i..
- Legge n. 10 del 09 gennaio 1991 e s.m.i., concernente "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
- D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 e s.m.i., concernente il "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma quattro, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni."
- D.P.C.M. 8 marzo 2002, "Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione", in particolare l'Allegato III "Individuazione delle biomasse combustibili e delle loro condizioni di utilizzo", aggiornamento del D.P.C.M. 02.10.95 "Caratteristiche combustibili".

- Legge n. 615 del 13 luglio 1966 e successivi provvedimenti di attuazione “Inquinamento atmosferico”.
- D.M. 13 dicembre 1993 “Modelli tipo” per la relazione tecnica di cui alla L. 10/91.
- D.M. 06 agosto 1994 “Recepimento norme UNI”.
- D.M.I. 12 aprile 1996 “Impianti termici a gas” e successive modifiche.
- D.P.R. 15 novembre 1996 n.660 “Rendimento delle caldaie”.
- Norme tecniche UNI-CTI, UNI-CEI, UNI-CIG.
- Manuale di qualità dell'appaltatore compilato conformemente alle norme UNI EN ISO 9000.
- Circolare n. 73 del 29 luglio 1971 “Norme di sicurezza da applicarsi nella progettazione, installazione ed esercizio degli impianti termici”
- **Normativa su impianti elettrici e speciali.**
 - D.P.R. n. 547/5 e s.m.i.;
 - Legge n. 186/85 e s.m.i.;
 - D.M. prevenzione incendi del 08/03/85 e s.m.i.;
 - Legge n. 46/90 e s.m.i. e DM. 37/08;
 - DM-26-agosto-1992 e s.m.i.;
 - Legge n. 791/97 e s.m.i.;
 - DM-22-febbraio-2006.
- **Normativa di sicurezza.**
 - D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 così come integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106. “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
 - Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche di attuazione della Direttiva 92/57/CEE: “Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”, che l'Appaltatore ha l'onere applicare ove necessario, provvedendo, anche, ad individuare e nominare, se previsto, il responsabile dei lavori il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione, che deve essere in possesso dei prescritti requisiti.
 - Legge n. 46 del 05 marzo 1990.
 - D.P.R. n. 447 del 06 dicembre 1991, attuativo della Legge 46/1990.
 - D.M. 37/08, che riguarda le norme per la sicurezza relative ad impianti di edifici abitativi ad uso civile (anche per il terziario), classificati secondo il seguente schema:
 - 1. impianti di energia elettrica;
 - 2. impianti di riscaldamento e climatizzazione;
 - 3. impianti idrosanitari;

4. impianti del gas.

- Legge 1083/1971 e s.m.i. Norme per la sicurezza nell'impiego del gas combustibile.
- Decreto legislativo 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni "Sicurezza dei lavoratori".
- D.M. 26 agosto 1992 "Prevenzione incendi nell'edilizia scolastica".
- D.P.R. n. 413 del 30 giugno 1995 "Sicurezza antincendio edifici storici".
- Legge n. 818 del 7 dicembre 1984 e successivi provvedimenti di attuazione "Prevenzione incendi".
- Legge n. 257 del 27 marzo 1992 e successivi provvedimenti di attuazione "Impiego dell'amianto".
- D.M. 12 aprile 1996, Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi".
- D.Lgs. 233/03, sulla classificazione dei luoghi a rischio esplosione.
- DPR 303/56, art. 10, relativo alla illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro.
- norma UNI 10380:1994+A1:1999 relativa alla illuminazione di interni con luce artificiale.

ART. 5 - DURATA DEL SERVIZIO

L'appalto di cui al presente capitolato avrà durata ventennale, con decorrenza dalla data di stipula del contratto.

ART. 6 - SOPRALLUOGO

I partecipanti alla gara dovranno effettuare, in tutti gli edifici di cui all' ALLEGATO "Elenco degli edifici con indicato il peso", prima della presentazione dell'offerta e a pena di esclusione dalla gara, sopralluoghi esplorativi ed esaustivi sia sugli edifici stessi che sugli impianti, rilevando obbligatoriamente tutti gli elementi che riterranno utili ed opportuni per una corretta valutazione dell'offerta e dovranno compilare "l'attestazione di avvenuto sopralluogo e presa visione degli edifici e degli impianti" di cui al relativo schema, inoltre dovranno produrre, qualora richiesto in sede di verifica, tutta la documentazione comprovante i rilievi effettuati, comprese in particolare, le misure delle superfici utili utilizzabili ai fini della produzione di energia rinnovabile.

I sopralluoghi dovranno essere debitamente programmati e dovranno essere autorizzati dal RUP, che indicherà nell'autorizzazione il personale, alla presenza del quale i sopralluoghi stessi saranno condotti ed eseguiti da parte del soggetto partecipante alla

gara o di suoi incaricati.. In tale **Attestazione di avvenuto sopralluogo e presa visione degli impianti**, redatta su carta intestata della ditta partecipante ed a firma del legale rappresentante o di un suo delegato, sarà apposto il visto di avvenuto sopralluogo da parte dal responsabile dell'Amministrazione che ha in carico l'edificio o di un suo delegato. Sarà possibile effettuare i suddetti sopralluoghi tutti i giorni feriali (da lunedì a venerdì) dalle ore 9,00 alle ore 13,00, previa conferma scritta di disponibilità all'accesso.

Quanto sopra viene richiesto al fine di avere la certezza che il partecipante abbia preso piena cognizione dello stato attuale del "sistema termoelettrico" e dell'edificio in generale di cui potrebbe assumere la gestione, prima della presentazione della propria offerta.

Nella considerazione degli adempimenti obbligatori, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezione alcuna, dopo la presentazione dell'offerta, per mancata o errata ed insufficiente conoscenza dello stato di fatto.

ART. 7 - CONSEGNA DEGLI IMPIANTI PER LA GESTIONE.

Gli impianti oggetto del presente appalto ed i relativi locali tecnici saranno consegnati dal Committente nello stato di fatto in cui si trovano.

Con verbale di consegna, stilato successivamente alla stipula del contratto ed in contraddittorio tra il Committente e l'Appaltatore e l'eventuale gestore del servizio di fornitura del combustibile affidatario del servizio fino a tale data, per la valutazione dello stato iniziale degli impianti, l'Appaltatore prenderà in carico gli impianti, i locali e le parti di edificio ove detti impianti si trovano, diventando responsabile di tutto quanto ad esso consegnato.

Nello stesso verbale di consegna, saranno riportate le letture dei contatori elettrici, del gas metano e le misurazioni delle eventuali giacenze di combustibile liquido, giacenze che saranno prese in carico dell'assuntore e liquidate alla Stazione Appaltante con applicazione del prezzo unitario applicabile alla data della stipula del contratto d'Appalto.

L'Aggiudicatario dovrà effettuare, con oneri a proprio carico, un servizio fotografico per la individuazione dello stato degli impianti al momento della consegna; detto servizio farà parte integrante dei verbali di consegna stesso.

Il Verbale di consegna dovrà essere redatto e firmato, per tutti gli "Edifici", entro 180 giorni dalla stipula del contratto.

Dalla data della firma del Verbale di consegna tutti gli oneri previsti nel presente capitolato saranno a carico dell'Appaltatore.

Nel caso in cui non sia possibile, entro il suddetto termine, la firma del Verbale in contraddittorio per responsabilità della Stazione Appaltante, da dimostrare attraverso almeno tre convocazioni effettuate, con preavviso di almeno dieci giorni, per raccomandata A/R o via PEC, dopo il suddetto termine, per quest'ultima fa fede quanto previsto nella scheda allegata al Capitolato

speciale di appalto ed il Verbale di consegna si intende redatto in contraddittorio con la sola firma dell'Appaltatore.

Nel caso in cui non sia possibile, entro il suddetto termine, la firma del Verbale in contraddittorio per responsabilità dell'Appaltatore, da dimostrare attraverso almeno tre convocazioni effettuate, con preavviso di almeno dieci giorni, per raccomandata A/R o via PEC, la mancata firma si intende come inadempienza contrattuale grave, cui si applica la "Penale" prevista nel presente C.S.A.

La Stazione Appaltante, qualora vi siano modifiche rispetto all' Allegato "Elenco degli edifici con indicato il peso", dovrà informare l'Appaltatore circa l'orario di effettivo utilizzo degli edifici (Ore di Confort), la loro distribuzione settimanale, l'eventuale data di prima accensione e ultimo spegnimento dell'impianto termico e la temperatura richiesta, per il luogo di fornitura, nei limiti delle disposizioni previste nel DPR 412/93 e s.m.i., il livello di illuminazione e l'orario di accensione degli impianti di illuminazione previsto per ogni locale degli "Edifici", almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio dell'attività di effettiva erogazione del servizio (sia al momento dell'avvio del servizio sia per ogni anno della durata del servizio).

Al momento della sottoscrizione congiunta del Verbale di Presa Visione e di Consegna, l'Appaltatore deve esplicitare per iscritto la Presa in Consegna degli Impianti Termici.

Contestualmente alla Presa in Consegna degli Impianti Termici l'Appaltatore provvederà ad incaricare, per iscritto, il Terzo Responsabile ed a comunicarlo alla Stazione Appaltante ed agli organi competenti..

Per quanto riguarda gli Impianti alimentati a gas metano o GPL, l'Appaltatore volturerà a suo nome e a sue spese i relativi contratti di fornitura, nonché tutte le linee telefoniche dedicate al telecontrollo.

L'Appaltatore sarà tenuto a verificare, entro 30 (trenta) giorni dalla presa in consegna degli impianti, l'esistenza della documentazione tecnica richiesta dalle normative vigenti (ad es. certificato di Prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco, Libretto di impianto di centrale rilasciato dall'ISPESL per gli apparecchi di sicurezza e pressione, ecc...).

Nel caso in cui questa sia mancante o non conforme, anche a seguito di intervenute modifiche normative nel corso di validità dell'Appalto, sarà cura dell'Appaltatore assumersi l'onere della messa a norma dell'impianto utilizzando, per tale scopo, previa approvazione della stazione appaltante con le modalità di cui all'articolo 24, parte della quota della percentuale massima del 10% (così come rideterminata a seguito del ribasso offerto in sede di aggiudicazione) della base d'asta.

ART. 8 - RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI.

Gli Impianti ed i loro accessori, nonché le relative parti di edificio oggetto dell'Appalto, dovranno essere riconsegnati alla fine del rapporto contrattuale, previa verifica in contraddittorio tra Committente ed Appaltatore, con verbale attestante la consistenza e lo stato degli Impianti e dei locali tecnici ad essi relativi.

Gli Impianti, i loro accessori e le relative parti di edificio e locali, alla fine dell'Appalto, dovranno essere riconsegnati dalla ditta Appaltatrice alla Stazione Appaltante comprese le opere di miglioramento realizzate nel corso dell'appalto e comunque almeno nello stesso stato di conservazione e perfettamente funzionanti in tutte le sue parti, in particolare dovrà essere verificato lo stato di usura e il rendimento dei generatori di calore e questo dovrà essere conforme alla normativa vigente.

Nel caso in cui il rendimento non sia conforme con le normative vigenti e l'apparecchiatura abbia subito interventi di riparazione di parti a contatto con i fumi, l'impresa sarà obbligata ad effettuare la sostituzione di esse con apparecchi il cui rendimento sia conforme al DPR 412/83 e s.m.i..

Nel caso in cui il Gestore non riconsegna gli Impianti Termici secondo le modalità previste dal presente articolo, la Stazione Appaltante inviterà lo stesso ad eseguire gli interventi necessari; trascorsi 30 giorni dal suddetto invito, vi provvederà direttamente l'Amministrazione Appaltante trattenendo le relative spese dalla cauzione del presente Capitolato o dalle eventuali somme ancora dovute. Nello stesso verbale di riconsegna saranno riportate le letture dei contatori del gas metano e le misure delle eventuali giacenze di combustibile liquido, che saranno liquidate dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore con applicazione del prezzo unitario applicabile alla data della riconsegna, nonché le letture dei contatori degli impianti elettrici, Alla fine dell'Appalto l'Appaltatore consegnerà alla Stazione Appaltante, tutta la documentazione tecnica ed amministrativa rilasciata dalle Autorità competenti (ISPESL, VV.F., ecc) che dovrà risultare completa e perfettamente aggiornata per tutti gli impianti oggetto nell'appalto. L'Appaltatore dovrà inoltre fornire, per ogni singolo impianto, il consumo di combustibile riferito alle ultime tre stagioni di riferimento.

ART. 9 - PARAMETRI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO ENERGIA.

L'Amministrazione Appaltante, almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima dell'inizio di ogni stagione di riscaldamento, dovrà indicare al Gestore, nei limiti previsti e consentiti dal DPR 412/93 e s.m.i.:

- le Ore Comfort giornaliere;
- la data presunta di prima accensione e di ultimo spegnimento presunto degli impianti di riscaldamento, di condizionamento e di produzione di acqua calda sanitaria;

- gli orari di accensione e spegnimento giornaliero e settimanale degli impianti di condizionamento e acqua calda sanitaria, il livello di illuminazione e l'orario di accensione degli impianti di illuminazione previsto per ogni locale degli "Edifici".

La Stazione Appaltante nel corso dell'intera fornitura si riserva il diritto di richiedere al Gestore:

- variazione delle Ore Comfort e condizionamento diverse inizialmente concordate; eventuali richieste dovute ad esigenze contingenti dell'Amministrazione Appaltante dovranno essere comunicate via fax al referente locale almeno 24 ore prima del momento in cui si richiede il calore; ogni richiesta specifica da parte dell'Amministrazione Appaltante deve prevedere almeno un minimo di tre ore di erogazione del servizio ad esclusione che trattasi di prolungamento di orario o ore aggiuntive nei giorni in cui viene erogato il calore.
- Variazione nella temperatura richiesta, nei limiti di cui al DPR 412/93 s.m.i. tali variazioni dovranno essere comunicati via fax al referente locale con 24 ore di preavviso.
- Variazione della data di prima accensione e ultimo spegnimento degli impianti termici, nei limiti del DPR 412/93 s.m.i. tali variazioni dovranno essere comunicati via fax al referente locale e al responsabile del servizio con almeno 2 (due) giorni solari di preavviso.

ART. 10 - RISPONDEZZA DEL SERVIZIO A QUANTO PREVISTO DAL D.P.R. 412/93

Anche ai fini della piena rispondenza dell'appalto in oggetto a quanto richiesto dal DPR 412/1993 s.m.i, per il riconoscimento della qualità di servizio energia, inclusa la eventuale riduzione dell'aliquota IVA, saranno inseriti in contratto i seguenti elementi:

1. Il contratto farà esplicito e vincolante riferimento all'art.1, comma 1, lettera p) del DPR 412/93 s.m.i.
2. La ditta aggiudicataria si assumerà tutte le responsabilità di cui all'art.1, comma 1, lettera o) del DPR 412/93 s.m.i.
3. La ditta aggiudicataria si farà carico dell'acquisto e gestione dei combustibili che alimentano il processo per la produzione del fluido termovettore, necessario all'erogazione del calore-energia termica agli edifici. A detto acquisto l' IVA si applica con l'aliquota propria dei beni. La ditta aggiudicataria, ai fini della rilevazione energetica, dovrà misurare l'energia termica utilizzata dall'utenza, attraverso registrazione periodica del consumo di combustibile (portate massiche o portate volumetriche normalizzate) di gas metano o di qualsiasi altro combustibile, anche eventualmente, ove presente, in riferimento al contatore fiscale presente sull'impianto, nonché il combustibile utilizzato per l'alimentazione delle centrali termiche (misurato e

contabilizzato sempre attraverso le portate massiche o le portate volumetriche normalizzate). Dovrà inoltre misurare l'energia termica fornita dalla centrale termica alle palestre, mediante separati contatori di calore, in modo da separare i fabbisogni energetici relativi alle palestre da quelli relativi ai servizi connessi dal resto dell'impianto dell'edificio scolastico. L'impresa dovrà garantire l'affidabilità degli apparecchi. La quantificazione dell'energia elettrica e termica sarà espressa nel sistema internazionale rispettivamente in (kWh_e, kWh_t o kJ).

4. La ditta aggiudicataria dovrà misurare l'energia elettrica utilizzata dall'utenza, mediante registrazione periodica del consumo di elettricità al contatore fiscale presente sull'impianto, nonché effettuare la misura del calore fornito dalle centrali elettriche mediante contatori separati. L'impresa dovrà garantire l'affidabilità degli apparecchi di misura.
5. La ditta aggiudicataria dovrà effettuare e/o rielaborare la diagnosi energetica di tutti gli edifici di cui all'elenco "edifici con indicato il peso", per progettare ed eventualmente eseguire gli interventi necessari a ridurre i consumi termici ed elettrici. La relazione contenente la diagnosi energetica, comprensiva dei relativi elaborati, va presentata entro 180 (cento ottanta) giorni dalla stipula del contratto.
6. La ditta aggiudicataria dovrà rilevare il consumo specifico, espresso in kWh/mc, per ogni anno di esercizio e confrontarlo con quello determinato sulla base dei consumi storici dell'edificio. Per render congruo il confronto, vanno rilevati i Gradi Giorno, almeno per ogni località ove sono situati gli edifici oggetto del presente appalto, mediante apposita strumentazione di misura a cura della ditta aggiudicataria.
7. La ditta aggiudicataria ha l'obbligo delle annotazioni degli interventi sul libretto di centrale, nonché di tutte quelle previste nell'allegato F al DPR 412/93.

Quanto rilevato a seguito delle prescrizioni di cui punti 4 e 7 dovrà essere inserito in un archivio on-line, aggiornato con cadenza mensile e consultabile via internet da parte della stazione appaltante, nonché costituire elemento della relazione semestrale sullo stato dell'esecuzione dell'appalto che la l'Appaltatore dovrà consegnare alla stazione appaltante entro il 31 luglio (primo semestre) ed entro il 31 gennaio di ogni anno (secondo semestre).

CAPITOLO 2 - LINEE GUIDA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA

ART. 11 - SISTEMA DI GESTIONE E MONITORAGGIO A DISTANZA

Sarà obbligo del Gestore realizzare ed installare, (ove non presente), a sua cura e spese, un sistema di gestione e monitoraggio a distanza di tutti gli impianti del “Sistema Termoelettrico”, termici, elettrici e di illuminazione, di qualsiasi potenzialità. Tale sistema dovrà essere in grado di gestire e controllare gli Impianti suddetti mediante un’unità centrale dotata di Personal Computer (dislocata presso il Gestore), un’unità di processo remota dislocata nei vari edifici, ed una o più sonde di rilevazione della temperatura interna al Luogo di Fornitura.

Questa condizione dovrà essere realizzata anche negli impianti presi in consegna successivamente.

Una unità di controllo dovrà essere installata anche presso l’Amministrazione Appaltante per consentire di verificare essa stessa il corretto funzionamento degli impianti, detta unità con onere a carico del Gestore, sarà dotata di linea telefonica dedicata, necessaria ad effettuare i vari collegamenti.

Gli eventuali nuovi sistemi di telegestione che si andrà ad installare dovranno essere per quanto possibile compatibile con quelli già presenti nei vari impianti.

Nel caso cui il gestore voglia esercitare la facoltà di sostituire il sistema di monitoraggio su tutti gli impianti in gestione dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante, fermo restando che tutte le spese faranno carico all’appaltatore e tale sistema dovrà comunque avere i requisiti minimi come di seguito specificati.

L’attuale gestore renderà disponibili tutti i supporti informatici necessari ad effettuare aggiornamenti e adeguamenti in compatibilità con il nuovo sistema.

Il monitoraggio dovrà essere costante e relativo a tutto ciò che avviene nell’Impianto ed in grado di controllare e modificare tutti i parametri e le funzioni caratteristiche delle componenti dell’Impianto stesso. In particolare:

A) in centrale termica :

- funzionamento e blocco bruciatori,
- funzionamento, commutazione e blocco circolatori,
- temperatura dei fumi,
- blocco rampa per fughe gas,
- temperatura tubi ai collettori; mandata e ritorno,
- pressione acqua,
- programmazione oraria delle singole zone minimo mensile,
- regolazioni di temperatura della caldaia,
- regolazione valvole miscelatrici,

B) nelle sottostazioni:

- funzionamento, commutazione e blocco circolatori,
- temperatura tubi mandata e ritorno,

- programmazione oraria circolatori,
- regolazioni delle valvole miscelatrici.

C) nelle termoventilanti (U.T.A.):

- funzionamento e blocco ventilatori,
- intervento serranda tagliafiamma in allarme,
- temperature tubi mandata e ritorno,
- valore di umidità,
- programmazione oraria macchina,
- regolazioni delle valvole a tre vie,
- regolazione umidità.

La connessione tra le varie periferiche ed il centro di controllo verrà realizzata tramite doppino telefonico schermato o via GSM che formerà una linea dedicata privata all'interno del luogo di fornitura a totale carico dell'Appaltatore. Il collegamento con i sensori e con gli attuatori verrà effettuata con cavi multipolari di sezione adeguata alle caratteristiche della strumentazione di campo ed aventi come punto di interfaccia un'apposita morsettiera. Il segnale input - output sarà del tipo 0 - 10 V oppure 0 - 20 mA cosicché potranno essere collegati tutti gli attuatori o sensori di qualsiasi tipo e costruzione.

Il Gestore si obbliga ad installare, all'interno del Luogo di Fornitura, una o più sonde di rilevazione della temperatura interna dotate di visualizzatore delle misure effettuate, nel punto indicato dalla Stazione Appaltante (al massimo una per ogni piano), al fine di garantire all'Amministrazione stessa la verifica delle temperature erogate. Ogni anomalia o malfunzionamento o blocco delle apparecchiature, dovrà essere trasmesso via telefono all'unità centrale della Stazione Appaltante e all'unità di controllo del Gestore.

Sono a totale carico del Gestore tutte le utenze e le spese telefoniche, per tutta la durata dell'appalto.

Nei telecontrolli esistenti l'Appaltatore dovrà subentrare o realizzare nuovi allacciamenti telefonici. Inoltre saranno a carico dell'Appaltatore le utenze telefoniche utilizzate rispettivamente all'unità di controllo e fax.

Per i focolari al di sotto della potenza termica di 34,8 kW il telecontrollo dovrà esclusivamente avere le seguenti funzioni:

- programmazione orari,
- regolazione temperatura ambiente e orario produzione acqua calda sanitaria,
- trasmissione allarmi di blocco e malfunzionamento,

Su richiesta dell'Amministrazione Appaltante, il Gestore dovrà fornire, in forma di report, le risultanze delle rilevazioni derivanti dal sistema di gestione e monitoraggio a distanza di cui al presente articolo.

Tutte le nuove apparecchiature installate saranno considerate di proprietà della Stazione Appaltante alla riconsegna degli impianti il Gestore dovrà fornire tutti i supporti necessari al loro funzionamento e mappatura. La tipologia e la marca delle apparecchiature, prima di essere installate, dovrà ottenere approvazione della Stazione Appaltante e pertanto dette apparecchiature dovranno essere di primarie ditte nazionali o estere del settore.

Nel caso in cui si effettuino modifiche sugli impianti che comportano il sezionamento dei medesimi all'interno di uno stesso edificio l'Appaltatore si obbliga ad adeguare il telecontrollo in modo tale da consentire il funzionamento dell'impianto in orari diversi.

ART 12 SERVIZIO DI REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO

Per tutto la durata dell'appalto e per tutte le 24 ore dei giorni sia feriali, che festivi o prefestivi, sarà garantito dall'Appaltatore un servizio di reperibilità immediata per via telefonica, in grado di far fronte alle anomalie che gli impianti, oggetto dall'appalto, possano presentare.

A seguito della chiamata, che potrà essere effettuata dal personale della Stazione Appaltante, il reperibile dovrà garantire il pronto intervento, presso l'impianto che gli sarà indicato, entro 2 (due) ore dalla chiamata stessa, recando con sé l'opportuna dotazione di attrezzi da lavoro (in caso di inadempienza sarà applicata la "penale"). Per ogni intervento il Fornitore dovrà redigere una nota in cui dovrà essere riportato l'impianto in questione, l'intervento che è stato effettuato, l'orario della segnalazione e l'orario dell'intervento e quant'altro ritenga necessario (in caso di inadempienza sarà applicata la "penale"). Tale nota dovrà essere conservata in originale dall'Appaltatore rimanendo comunque a disposizione della Stazione Appaltante nonché essere allegata la Libretto di Centrale.

ART. 13 - SISTEMA DI CONTROLLO DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO

L'Appaltatore dovrà garantire nell'esecuzione del servizio richiesto un elevato e costante livello qualitativo. Egli è, pertanto, tenuto a sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione il "Manuale di Qualità" adottato nella gestione del servizio e dovrà, altresì, comunicare il nominativo della persona responsabile della qualità, la quale è tenuta a presentare all'Amministrazione Provinciale, attraverso la Struttura competente, un rapporto dettagliato sulla qualità dei servizi prestati e sul controllo di qualità effettuato sul servizio stesso, con cadenza Trimestrale.

Nel "Manuale di Qualità" dovranno essere contenute le notizie relative: all'organizzazione aziendale, alla gestione delle procedure di controllo e monitoraggio adottate, con i relativi modelli utilizzati, alle modalità di trasmissione dei dati rilevati all'Amministrazione.

Per tutti i controlli ed i contraddittori si farà riferimento alle portate massiche dei combustibili utilizzati.

L'aggiudicatario, prima dell'inizio, o nel corso del servizio, può sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione migliorie alle previsioni contrattuali che consentano di raggiungere l'obiettivo di "Qualità Totale" del servizio.

L'approvazione da parte dell'Amministrazione di tali migliorie non comporterà per l'aggiudicatario una riduzione degli oneri e obblighi stabiliti nel presente capitolato e non comporterà, altresì, alcuna variazione dell'importo contrattuale.

ART. 14 – ASSISTENZA TECNICO - AMMINISTRATIVA

L'Appaltatore sarà tenuto alla predisposizione, alla compilazione, all'ottenimento delle opportune autorizzazioni, alla conservazione e all'aggiornamento di tutta la documentazione amministrativa e burocratica prevista dalle vigenti leggi e relative a tutti gli impianti dell'appalto.

Le autorizzazioni sono sempre da intendersi sia preliminari che di collaudo finale.

L'assistenza di cui al presente articolo andrà prodotta in particolare per:

- pratiche comunali di nuovo impianto o ristrutturazione;
- pratiche dei Vigili del fuoco;
- pratiche dell'ISPESL e visite periodiche effettuate dall'A.S.L.;
- tutti gli oneri economici derivanti dalle suddette attività;
- libretti di centrale e d'impianto (D.P.R. 412/93) e s.m.i.;
- comunicazioni annuali al Ministero dell'Industria del nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia utilizzata per il funzionamento degli impianti termici;
- registri di carico e scarico dei combustibili eventualmente previsti dalla normativa fiscale.

L'Appaltatore sarà, poi, tenuto alla stesura dei conteggi contabili della stagione calore entro e non oltre il 15 giugno e i conteggi contabili della stagione estiva (condizionamento o raffrescamento, acqua calda sanitaria ecc...) entro e non oltre il 15 novembre. Tali contabilità dovranno essere sottoposte alla Stazione Appaltante, al fine di poter determinare le effettive spettanze dello stesso in funzione dei servizi resi.

Il committente sarà informato delle visite dagli enti competenti con congruo anticipo ed il verbale di visita, stilato dai funzionari dei medesimi enti in contraddittorio con la Stazione Appaltante e l'ente gestore, deve essere consegnato in copia al Committente stesso.

ART. 15 – RAPPORTI PERIODICI E CONTROLLO DELLA GESTIONE

L'Appaltatore dovrà trascrivere con cadenza mensile in un registro di manutenzione la presenza del personale, le operazioni svolte, le comunicazioni (telefoniche e non) ricevute dalla Stazione Appaltante. In particolare dovranno risultare:

- le operazioni di manutenzione;
- le apparecchiature oggetto della manutenzione;
- la qualifica professionale che ha effettuato l'intervento;
- i tempi impiegati;
- i materiali eventualmente sostituiti o aggiunti per naturale consumo;
- le operazioni di verifica e controllo con i parametri riscontrati;
- gli ordini di servizio per la manutenzione straordinaria;
- gli ordini di servizio per la manutenzione su chiamata.

ART. 16 - VIGILANZA, CONTROLLI, DISSERVIZI, PENALI E RIVALSE

L'Amministrazione ha la facoltà di vigilare, ispezionare e controllare senza preavviso la gestione del sistema integrato di servizi forniti dall'Appaltatore, tramite il personale dell'Ufficio Tecnico competente con la più ampia ed insindacabile facoltà di accertare la qualità e la regolare esecuzione dei servizi stessi.

Nel caso in cui l'Amministrazione Appaltante voglia provvedere a verificare, all'interno dei locali riscaldati, la Temperatura richiesta, tale misurazione dovrà avvenire secondo quanto prescritto dalla norma tecnica UNI 5364. Sarà consentita una tolleranza di $\pm 1^{\circ}\text{C}$ rispetto alla Temperatura Richiesta.

In caso di accertato disservizio, l'Amministrazione comunicherà le disfunzioni riscontrate al prestatore del servizio che, nel termine perentorio di sette giorni, dovrà relazionare sull'accaduto o formulare le eventuali controdeduzioni; in caso di mancata relazione il disservizio sarà considerato come accertato.

L'esame delle giustificazioni pervenute e la decisione di applicare o meno le penali prevista dal presente capitolato resta ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione. La quantificazione delle penali è di seguito riportata.

1. In caso di accertato ed ingiustificato mancato rispetto dei termini, delle condizioni e delle modalità di espletamento del servizio, compresi i tempi offerti in gara, nonché in tutti gli altri casi per i quali il presente Capitolato prevede l'applicazione di una penale, l'Amministrazione applicherà "*una tantum*" una penale di € 4.000 (euro quattromila /00), che nel presente Capitolato sarà indicata come la "*penale*", per ogni tipologia di disservizio accertato e per ogni singolo disservizio. All'appaltatore verrà applicata altresì la "*penale giornaliera*", pari a un quinto della "*penale*" per ogni giorno di ritardo, a decorrere dalla

data di accertamento, nell'eliminazione della inadempienza, salvo il maggior danno derivante dall'inadempienza stessa.

2. Nel caso di guasti o malfunzionamenti di apparecchiature di proprietà dell'Amministrazione dovuti a negligenza o colpa grave imputabile al personale del prestatore di servizio, sarà cura dello stesso di relazionare e darne comunicazione agli uffici tecnici competenti immediatamente per via telefonica/telematica o fax o, comunque, per iscritto entro le ventiquattrore successive al rilevamento del guasto e provvedere, altresì, all'immediata riparazione del guasto e delle apparecchiature. All'appaltatore verrà applicata, *“una tantum”* la *“penale”* per ritardo nella riparazione di guasti e malfunzionamenti e per il maggior danno subito per colpa di quest'ultimo. La mancata eliminazione del guasto entro il termine previsto dal disciplinare manutentivo (elaborato dell'offerta tecnica) o la mancata segnalazione del guasto comporterà una penalizzazione aggiuntiva tramite l'applicazione della *“penale giornaliera”* per ogni giorno di ritardo, a decorrere dalla data di accertamento, nella riparazione o nella comunicazione dello stesso, salvo il maggior danno derivante dal guasto o malfunzionamento.
3. In caso di accertato ed ingiustificato mancato rispetto delle percentuali prestazionali, economiche e temporali indicate dall'appaltatore nella propria offerta di cui all'art. 36, all'appaltatore verrà applicata, *“una tantum”* la *“penale”*. La mancata immediata eliminazione dell'inadempienza comporterà una penalizzazione aggiuntiva tramite l'applicazione della *“penale giornaliera”* per ogni giorno di ritardo, a decorrere dalla data di accertamento, salvo il maggior danno derivante dai mancati introiti per la stazione appaltante.

Il maggior danno verrà stabilito ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione appaltante. L'ammontare delle penali applicate dall'Amministrazione sarà trattenuta direttamente sugli importi di pagamento bimestrale successivo all'accadimento spettante all'Appaltatore.

Qualora l'Appaltatore accumulasse penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del canone annuo del contratto, egli sarà ritenuto automaticamente inadempiente e l'Amministrazione ha la facoltà di rescindere il contratto a sua insindacabile decisione.

CAPITOLO 3 - ONERI, REQUISITI & PREROGATIVE DELL'APPALTATORE

ART. 17 FORNITURE DI BENI ATTIVITA' ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore provvederà alle prestazioni di cui al presente capitolato, che saranno da ritenersi tutti ricompresi nel prezzo di offerta.

Per quanto concerne la fornitura di materiali nell'ambito dell'esercizio e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, sono da considerarsi a carico dell'Appaltatore, e quindi compresi nel prezzo d'offerta.

A titolo indicativo e non esaustivo i materiali di consumo di cui al seguente capitolato sono:

- tutti i combustibili necessari per l'erogazione dell'energia termica a favore degli impianti di climatizzazione e di produzione dell'acqua calda sanitaria;
- oli lubrificanti per il normale funzionamento delle apparecchiature;
- prodotti per l'ingrassaggio di parti meccaniche;
- filtri dell'aria dei fan-coils;
- filtri in genere contenuti in tutte le unità centralizzate di trattamento aria;
- disincrostanti, detergenti, solventi, nonché le attrezzature necessarie (scope, stracci, spugne, ecc.) per l'effettuazione delle opere di pulizia elencate nel presente capitolato;
- premistoppa degli steli delle valvole e di tenuta degli alberi delle pompe;
- tenute meccaniche delle pompe;
- guarnizioni comuni inserite nelle valvole di intercettazione e nelle rubinetterie;
- guarnizioni di tenuta dei portelloni delle caldaie;
- vernici nelle qualità, quantità e colore necessarie per l'espletamento delle operazioni manutentive di ritocco, previste nel presente capitolato;
- antiruggine di sottofondo alle verniciature;
- viteria e bulloneria d'uso;
- cinghie di trasmissione nelle varie forme e dimensioni;
- lampade di segnalazione installate su tutti i quadri elettrici, a servizio degli impianti oggetto dell'appalto;
- fusibili e morsetteria dei quadri elettrici a servizio degli impianti oggetto dell'appalto;
- giunti, raccordi ed eventuale ripristino di brevi tratti di coibentazione delle reti termo-idrauliche;
- materiali di consumo per il trattamento delle acque;
- quant'altro necessario a dare le opere compiute.

Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri:

- la corresponsione dei contributi legali necessari per l'ottenimento di autorizzazioni o per le visite di controllo a favore degli Enti preposti (VV.F., ISPESL, Comuni, A.S.L., ecc.);
- tutte le spese di contratto, bollo, di copie, di registrazione e per diritti di segreteria, di documentazione ed eventuali disegni, certificati e protocolli;

- la conduzione di tutti i contratti di fornitura del gas combustibile, e dei collegamenti telefonici procedendo, a proprie spese, alla voltura dei contratti in essere. L'impresa si impegna ad accollarsi anche gli oneri della fornitura di tutti gli altri combustibili;
- le bollette telefoniche relative agli apparecchi telefonici installati nelle centrali termiche, reti telefoniche utilizzate dalla Stazione Appaltante per controlli e comunicazione con l'Appaltatore, sia per fonia che per trasmissione dati, con annesse spese contrattuali e costi per l'attivazione;
- i mezzi ausiliari atti a illuminare i locali nel caso di momentanee interruzioni dell'illuminazione elettrica;
- riavvolgimento e verniciatura di tutti i motori elettrici di pompe e di ventilatori ;
- tutti i prodotti chimici di attivazione delle acque di processo circolanti nei circuiti sia chiusi che aperti.

L'appaltatore dovrà, altresì, a sua cura e spese:

Fornire l'energia elettrica ed i combustibili necessari per il corretto funzionamento di tutte le utenze della Provincia relative agli "EDIFICI" ricompresi nell'ALLEGATI "Elenco Edifici di Proprietà" "Elenco Edifici in comodato" "Elenco Edifici in affitto" e pertanto:

- Effettuare tutti gli adempimenti di natura amministrativa, tecnica e fiscale necessari alla voltura dei contratti di fornitura di ENERGIA ELETTRICA, compreso l'anticipo fornitura e le altre spese amministrative e fiscali, subentrando alla Provincia Regionale nella titolarità del contratto stesso (volturazione o stipula di nuovo contratto) subentro che dovrà avvenire entro e non oltre mesi 12 (dodici), a partire dalla data di consegna del servizio. In ogni caso, nelle more di perfezionamento delle volture per singolo "EDIFICIO", gli importi delle forniture per le quali non è stata effettuata la voltura stessa saranno contabilizzate e detratte dal canone, contabilizzando tale periodo a partire dalla data di redazione del verbale di consegna dell'"EDIFICIO" dal quale risulteranno i dati necessari per tale contabilizzazione, e fino a voltura eseguita. A conclusione dell'Appalto la volturazione dei contratti di fornitura, qualora non dovesse essere disponibile una nuova ditta subentrante nel servizio di gestione, avverrà ad opera ed onere dell'appaltatore a favore dell'Amministrazione appaltante entro ed non oltre i successivi mesi 12 dalla scadenza del contratto, così come era all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto.
- Effettuare tutti gli adempimenti di natura amministrativa, tecnica e fiscale necessari alla voltura dei contratti di fornitura di GAS, compreso l'anticipo fornitura e le altre spese amministrative e fiscali, subentrando alla Provincia Regionale nella titolarità del contratto stesso (volturazione o stipula di nuovo contratto) subentro che dovrà avvenire entro e non oltre mesi 6 (sei), a partire dalla data di consegna del servizio. In ogni caso,

nelle more di perfezionamento delle volture per singolo “EDIFICIO”, gli importi delle forniture per le quali non è stata effettuata la voltura stessa saranno contabilizzate e detratte dal canone, contabilizzando tale periodo a partire dalla data di redazione del verbale di consegna dell’“EDIFICIO” dal quale risulteranno i dati necessari per tale contabilizzazione, e fino a voltura eseguita. A conclusione dell'Appalto la volturazione dei contratti di fornitura, qualora non dovesse essere disponibile una nuova ditta subentrante nel servizio di gestione, avverrà ad opera ed onere dell'appaltatore a favore dell'Amministrazione appaltante entro ed non oltre i successivi mesi 12 dalla scadenza del contratto, così come era all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto.

- Fornire il GASOLIO necessario per il funzionamento degli impianti entro e non oltre giorni 5 (cinque) dalla data di consegna del servizio.
- Espletare tutte le attività e le incombenze, di qualsiasi natura e tipo, necessarie al perseguimento delle finalità dell'appalto in oggetto per come indicate al precedente Art. 3 “Oggetto e finalità dell’Appalto”.

Nel caso si rendesse necessario realizzare interventi straordinari, sia negli impianti sia elettrici che termici (compreso, ove necessario, il reintegro o la sostituzione del bene danneggiato) e ciò anche a seguito di eventi calamitosi (allagamenti, fulmini, terremoti, smottamenti, grandinate, sabbia vulcanica, e quant’altro imputabile a fattori imprevisi ed imprevedibili, etc.), atti vandalici o per sopravvenute esigenze gestionali o normative non prevedibili o non previste al momento della pubblicazione della Gara o della firma del Contratto, l’Appaltatore dovrà provvedere in merito con le modalità di cui all’Art. 24.

Successivamente alla data del verbale di consegna ed entro i successivi 90 (novanta) giorni, la ditta appaltatrice dovrà predisporre l’elenco completo degli impianti elettrici e termici, con l’indicazione dello stato di rispondenza alle norme vigenti in tema di sicurezza, predisponendo, ove necessario, entro i successivi 90 (novanta) giorni l’eventuale piano di adeguamento alle citate norme. Il piano dovrà contenere il crono programma degli interventi di adeguamento e la valutazione dei relativi costi per anno. I costi relativi alla fornitura dei materiali necessari alla realizzazione dell’eventuale adeguamento e della relativa manodopera, progettazione, direzione, autorizzazioni e quant’altro necessario alla perfetta esecuzione degli interventi saranno a totale carico della ditta appaltatrice con le modalità previste nell’articolo 24.

L’Appaltatore ha l’obbligo di effettuare il miglioramento della “efficienza energetica” degli “edifici” (che può essere raggiunta anche tramite modifiche o sostituzioni di circuiti, apparecchiature, macchine, utilizzatori e quant’altro contenuto nel “sistema termoelettrico”) e la riduzione dei consumi (attuata anche attraverso adeguate azioni di sensibilizzazione ed informazione) in modo tale che, entro 36 (trentasei) mesi dalla data della firma del Contratto di Appalto, sia raggiunta una riduzione dei fabbisogni energetici, rispettivamente elettrici e termici,

pari ad almeno 2.475.000 kWhe annui (corrispondenti al 15% di 16.500.000 kWhe, fabbisogno corrispondente ai dati storici 2008-2009) e ad almeno 3.000.000 kWh annui (corrispondenti al 15% di 20.000.000 kWh, fabbisogno corrispondente ai dati storici 2008-2009); tale percentuale del 15% può essere aumentata in sede di offerta dall'aggiudicatario, **punto a.3.2.1**, che stabilirà, di conseguenza, la percentuale di riduzione minima che deve, poi, essere garantita sino alla fine dell'appalto, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal presente capitolato.

L'Appaltatore dovrà riconoscere all'Amministrazione Appaltante una quota del risparmio economico derivante da tale risparmio energetico, pari alla percentuale offerta in sede di gara, **punto c.1.1.2**, e calcolata, per ogni anno, sulla differenza tra il canone annuo al netto del ribasso offerto in sede di gara adeguatamente indicizzato negli anni successivi alla stipula del contratto e la spesa annuale effettiva per energia elettrica e combustibili, che l'appaltatore dovrà sostenere negli anni successivi.

L'Appaltatore ha l'obbligo di raggiungere una quota minima di produzione di energia elettrica da fonti alternative o rinnovabili, corrispondente al 60% di produzione, da realizzarsi tramite impianti installati negli "EDIFICI DI PROPRIETÀ", corrispondente ad almeno 9,9 MWhe/anno (60% di 16.500.000 kWhe, fabbisogno relativo ai dati storici 2008-2009), pari alla percentuale offerta in sede di gara, **punto a.3.2.2**, utilizzando impianti da installare negli "edifici", entro 36 mesi dalla data della firma del Contratto di Appalto (percentuale minima di produzione che deve, poi, essere mantenuta sino alla fine dell'appalto, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal presente capitolato).

L'Appaltatore dovrà riconoscere all'Amministrazione appaltante la quota del guadagno, prevista nella propria offerta, derivante dalla produzione di energia di cui al punto precedente, contabilizzato al prezzo stabilito dal GSE per l'energia immessa in rete e quantificato in base ad un gruppo di misura dedicato all'impianto specifico, **punto c.1.1.3**.

L'Appaltatore dovrà riconoscere all'Amministrazione appaltante la quota del guadagno, prevista nella propria offerta, **punto c.1.1.3**, dell'eventuale importo ottenuto come negoziazione dei certificati bianchi o verdi o di qualsiasi ed ulteriore introito o corrispettivo economico che dovesse successivamente, negli anni, ottenere, o che fosse sancito nuova normativa o da variazione di quella vigente.

L'Appaltatore, per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici dell'Amministrazione, installati o in fase di installazione al momento della stipula del contratto di appalto, dovrà riconoscere all'Amministrazione stessa tutto il corrispettivo finanziario relativo all'energia da essi prodotta.

Tale beneficio verrà contabilizzato al prezzo stabilito dal GSE per l'energia immessa in rete e quantificato in base ad un gruppo di misura dedicato all'impianto specifico.

Nel caso in cui l'Amministrazione volesse realizzare ed installare, direttamente o tramite terzi, impianti di produzione di energia alternativa o rinnovabile negli "edifici", l'Appaltatore non

potrà in alcun modo opporsi purché l'Amministrazione lo comunichi nell'anno precedente a quello in cui vuole effettuare l'installazione. L'Appaltatore dovrà riconoscere all'Amministrazione stessa tutto il corrispettivo finanziario relativo all'energia da essi prodotta. Tale beneficio verrà contabilizzato al prezzo stabilito dal GSE per l'energia immessa in rete e quantificato in base ad un gruppo di misura dedicato all'impianto specifico.

In caso di mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, si applica, per ciascuna inottemperanza "la penale" una tantum, più la "penale giornaliera" per ogni giorno di ritardo sino all'ottemperanza,.

Alla fine del periodo contrattuale dovranno essere ripristinate le condizioni iniziali e, quindi, a carico dell'appaltatore graveranno tutti gli oneri compresi quelli finanziari, derivanti dallo smontaggio, ripristino dei luoghi e smaltimento delle attrezzature e materiali (pannelli fotovoltaici, etc.) non più idonei alla produzione di energia da fonte rinnovabile. L'Appaltatore dovrà rispettare la funzionalità operativa del patrimonio edilizio, sul quale intende intervenire.

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori, per la realizzazione dei lavori e dei servizi necessari per l'esecuzione dell'Appalto, dovranno dichiarare ed utilizzare, nella misura pari al 10% dell'offerta la manodopera di cui alla L.R. 12/2012 art. 19.

La Ditta appaltatrice e gli eventuali subappaltatori, per la realizzazione dei lavori necessari per l'esecuzione dell'Appalto, nel caso di produzione di rifiuti da inerti, dovranno porre a proprio carico tutti gli eventuali oneri per lo smaltimento degli stessi dopo aver ottemperato a quanto disposto all'art. 24 della L.R. 12/2011 e successivo art. 31 del decreto Presidenziale n. 13 del 31/01/2012.

La Ditta appaltatrice e gli eventuali subappaltatori, per la realizzazione dei lavori necessari per l'esecuzione dell'Appalto, dovranno osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché le misure previste dalla L. n. 123/2007 e D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; a garanzia di tale osservanza. l'Appaltatore dovrà stipulare adeguata copertura assicurativa per tutta la durata del contratto per un importo pari allo 0,050% dell'importo a base d'asta; il Responsabile del Procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto dell'emissione di ogni certificato di pagamento agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa Edile, con il fondo formato con detta ritenuta, a garantire l'osservanza di cui sopra; tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall' INAIL anche dalle Casse Edili per territorio di esecuzione dei lavori, tramite il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.); la stazione appaltante richiederà il D.U.R.C. per i pagamenti in generale ed in particolare nel caso di lavori per gli stati di avanzamento, il collaudo, il pagamento del saldo finale e per gli adempimenti previsti dall'art.18 legge 55/1990, art. 9 D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, art. 8, comma 4, lett. d) della Legge 109/1994, Legge 22 novembre 2002, n. 266 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre

2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”, Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni: “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”; Legge 27 dicembre 2006, n. 296 : "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", art. 1, commi 1175 e 1176, Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007 recante “Documento Unico di Regolarità contributiva”, Circolari Inail n. 38 del 25 luglio 2005 e n. 52 del 22 dicembre 2005 recanti istruzioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva; Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 30 gennaio 2008, n. 5 : “Decreto recante le modalità di rilascio ed i contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all'art. 1, comma 1176, della legge n. 296/2006”; Circolare n. 7 del 5 febbraio 2008 dell’INAIL direzione generale direzione centrale rischi.

Resta valido il termine di 3 mesi del D.U.R.C. e ove ricorrono oltre tale data situazioni non veritiere, le imprese incorreranno a produzioni di atti falsi (art. 489 c.p.); l’amministrazione dispone il pagamento incamerando totalmente o parzialmente la polizza di cui sopra di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedono il pagamento nelle forme di legge; in ogni caso prima di ogni qualsiasi pagamento o S.A.L., l’Impresa affidataria autocertifica ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 46 che:

- nel compiere le fasi lavorative previste nel contratto l’affidatario ha ottemperato a quanto disposto dal P.S.S. (Piano Sostitutivo di Sicurezza) P.O.S. (Piano Operativo della Sicurezza) e D.U.V.R.I.(documento unico valutazione rischi da interferenze).;
- la presenza giornaliera delle maestranze impiegate in cantiere è conforme alla indicazione del libro matricola sottoposto alla costante visione degli Organi preposti;
- ha aperto per i lavori in questione le posizioni INAIL, INPS e Cassa EDILE;
- ha erogato ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori di cui all’oggetto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
- ha osservato le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, ed ha provveduto all’accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle norme in tali contratti previsti;
- ha provveduto alla corretta gestione dei rifiuti prodotti con la conseguente denominazione della discarica autorizzata allo smaltimento documentando la loro effettiva destinazione e secondo quanto disposto dalla L. R. 12/2011. art. 24 e del decreto Presidenziale n. 13 del 31/01/2012.

18 - TERZO RESPONSABILE

L'impresa Aggiudicataria, in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 3, del DPR 26.08.1993, n. 412, svolgerà la funzione di "Terzo Responsabile" ed in particolare dovrà possedere, per tutta la durata del contratto, i requisiti tecnico organizzativi idonei a svolgere le attività di conduzione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, controllo, in conformità con quanto prescritto nel punto 6.3, conformemente alle norme tecniche UNI-CTI, UNI-CIG, UNI-CEI per quanto di competenza.

L'incarico di "Terzo Responsabile" è nominativo, pertanto esso dovrà essere indicato obbligatoriamente dai concorrenti nell'offerta tecnica, unitamente ai requisiti di qualificazione dello stesso.

La Ditta aggiudicataria si impegnerà pertanto a:

- farsi carico di ogni sanzione dovuta per inosservanza delle norme di cui art. 31 della legge 09.01.1991, n. 10, per tutta la durata del contratto;
- produrre la documentazione tecnica a seguito dell'eventuale adeguamento degli impianti alle normative vigenti;
- comunicare le eventuali carenze degli impianti constatate nel corso dell'esercizio;
- sostenere tutte le spese per l'ottenimento del rinnovo dei CPI relativi alle Centrali Termiche e del collaudo ISPESL, anche se in scadenza di gestione, nonché per eventuali certificazioni mancanti; si intendono compresi gli oneri aggiuntivi per il pagamento dei relativi bollettini, le spese sostenute per la sostituzione degli accessori di sicurezza ed i costi di omologazione qualora necessario.

Nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, la Ditta aggiudicataria nell'assumersi il ruolo di "Terzo Responsabile", è obbligata:

- al rispetto del periodo annuale di esercizio comprese accensioni anticipate e proroghe; nei periodi di chiusura invernale dovrà essere garantito il funzionamento in regime attenuato per evitare il gelo nelle tubazioni.
- all'osservanza dell'orario prescelto nei limiti della durata giornaliera di attivazione consentita dall'art. 9 del DPR 26.08.1993, n. 412 e D.P.R. 551/99;
- al mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalle disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 26.08.1993, n. 412 e D.P.R. 551/99; la temperatura dell'acqua calda sanitaria dovrà essere contenuta entro 48°C con un margine di +5°C.
- a compilare e conservare il "libretto di centrale", nel caso di impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW, ed il "libretto di impianto" nel caso di impianti termici con potenza inferiore a 35 kW, conformemente all'articolo 11, commi nove, undici e dodici, del DPR 26.08.1993, n. 412;
- a firmare il "libretto di centrale" o il "libretto di impianto", conformemente all'art. 11 commi cinque e sei, del DPR 26.08.1993, n. 412, per accettazione dell'incarico di Terzo

Responsabile e in particolare per accettazione della responsabilità quale soggetto delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 34, comma cinque, della legge 09.01.1991, n. 10 e s.m.i.;

- ad esporre, presso ogni impianto termico centralizzato al servizio di una pluralità di utenti, ai sensi dell'art. 9, comma otto, del DPR 26.08.1993, n. 412, una tabella con:
 - o indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto nei limiti di quanto disposto dall'art. 9 del DPR 26.08.1993, n. 412;
 - o le generalità ed il domicilio del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico.
- a registrare i consumi mensili di combustibile tramite lettura periodica dei contatori nel primo giorno non festivo di ogni mese.

ART. 19 - PRESTAZIONI ACCESSORIE

Oltre a quanto indicato all'art. 17 all'Appaltatore sono richieste ulteriori prestazioni, comprese nel prezzo offerto, quali servizi di pronto intervento H 24 per situazioni di emergenza dovute a guasti e malfunzionamenti che possano generare condizioni di pericolo o di grave disservizio, ed ancora la segnalazione di interventi di modifica non autorizzati operati sugli impianti, o su parte di essi, od ancora di sabotaggi, manomissioni, furti ed altri eventi anomali.

Per quanto riguarda le modalità dei controlli da effettuare, nonché l'insieme delle operazioni che il personale addetto ai servizi di cui sopra dovrà compiere, saranno impartite, se non contemplate nel presente capitolato tecnico, precise ed ulteriori direttive in merito da parte dell'Amministrazione appaltante.

L'Amministrazione si riserva anche la facoltà di indicare all'Appaltatore tutte quelle disposizioni che dovesse ritenere necessarie per il buon andamento del servizio.

L'Appaltatore è onerato dal seguire le indicazioni dell'Amministrazione ed in alternativa presentare relazione tecnica in forma scritta per motivare il suo diniego.

ART. 20 - VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI DESIGNATE

L'Amministrazione si riserva la più ampia e insindacabile facoltà di ridurre o aumentare le prestazioni indicate nell'art. 17 del presente Capitolato Tecnico o richiederne altre a carattere saltuario per una quota massima rientrante entro 1/5 (un quinto) dell'importo complessivo dell'appalto.

L'Appaltatore deve, pertanto, eseguire tutte le variazioni che comportino addizioni o sottrazioni di utenze che l'Amministrazione dovesse reputare necessario attuare a seguito di

sopravvenute esigenze, nuove rispetto a quelle individuate negli ALLEGATI “Elenco Edifici di proprietà” “Elenco Edifici in comodato” “Elenco Edifici in affitto”.

L'Appaltatore dovrà, in questo caso, mantenere lo stesso prezzo unitario percentuale (indicato come "peso" di ogni singola utenza) con il quale ha concorso per l'ottenimento dell'aggiudicazione dell'appalto.

La colonna "peso %" dell' ALLEGATO “Elenco degli edifici con indicato il peso” individua, infatti, il peso percentuale con il quale una singola utenza concorre a stabilire il prezzo totale dell'appalto, fermo restando che l'Appalto, per come normato dal presente capitolato, è riferito all'intero "sistema termoelettrico" per come precedentemente definito.

Si potranno verificare i seguenti casi:

a) utenza esistente da eliminare:

Il "peso" percentuale di una utenza già esistente, da eliminare dall'elenco di cui all'ALLEGATO “Elenco degli edifici con indicato il peso”, è espressamente tabellato nell'allegato stesso. Il prezzo annuale da corrispondere all'Appaltatore sarà decurtato di una quota percentuale pari al "peso" dell'utenza per la quale è cessata l'erogazione del servizio.

b) utenza nuova da aggiungere:

Il "peso" percentuale di una utenza nuova, da aggiungere all'elenco delle esistenti di cui all'ALLEGATO “Elenco degli edifici con indicato il peso”, deve essere fissato in contraddittorio fra Stazione Appaltante e Appaltatore per analogia ad utenze simili già esistenti (di cui all'ALLEGATO “Elenco degli edifici con indicato il peso”), usando come indicatori di confronto l'impegno stimato di energia in kWh/anno e la volumetria dell'involucro d'utenza in m³ nel caso utenza elettrica, potenza totale delle caldaie e/o dei gruppi frigo, combustibile usato e la volumetria dell'involucro d'utenza in m³ nel caso utenza termica. Il prezzo annuale da corrispondere all'Appaltatore sarà aumentato di una quota percentuale pari al "peso", per come sopra definito della nuova utenza da servire.

c) ampliamento o diminuzione di utenza esistente;

Il "peso" percentuale di una utenza esistente che dovesse essere volumetricamente e/o energeticamente ampliata o diminuita di almeno il 10% della consistenza originaria deve essere fissato in contraddittorio fra Stazione Appaltante e Appaltatore per analogia ad utenze simili già esistenti (di cui all'ALLEGATO “Elenco degli edifici con indicato il peso”, usando come indicatori di confronto quelli espressi al punto b) precedente.

Il prezzo annuale da corrispondere all'Appaltatore sarà aumentato o diminuito di una quota parte percentuale pari al "peso" della nuova utenza ampliata.

Alla fine di ogni anno, l'Appaltatore è onerato dell'aggiornamento dei dati di cui all'ALLEGATO “Elenco degli edifici con indicato il peso” per le possibili variazioni di cui ai punti a), b), c) precedenti.

L'Appaltatore non potrà avanzare pretese di compensi ed indennizzi "accessori" di qualsiasi natura e specie. L'ammontare globale del sistema integrato di servizi (che comprende la fornitura di energia) per una annualità, in sede di offerta deve risultare pienamente remunerativo di qualsiasi incremento o decremento dell'andamento dei consumi di energia elettrica e termica della provincia che non siano dipendenti da variazioni non trascurabili dei periodi di funzionamento o consistenza.

A parte i casi a), b) e c), precedentemente espressi, al mancato raggiungimento o al superamento del valore contrattuale posto a base di gara, nulla sarà dovuto a titolo di "risarcimento" da entrambe le parti oltre a quanto pattuito in sede di offerta, dovendo l'offerente fornire, comunque, una quantità di energia elettrica e termica che consenta di soddisfare integralmente, per ogni anno e per tutta la durata del contratto, le necessità di tutte le utenze oggetto del contratto. Lo stesso dicasi per nuove disposizioni tariffarie o legislative in materia fiscale relative alla fornitura di energia elettrica.

Non potranno essere addebitati all'Amministrazione appaltante costi di "di qualsiasi natura e specie" relativamente ad utenze esistenti (contenute negli ALLEGATO "Elenco degli edifici con indicato il peso") oggetto di qualsiasi tipo di modifica anche contrattuale od applicazione di penali da parte del fornitore dell'energia stessa.

Nel caso che l'Amministrazione richieda prestazioni diverse da quelle previste dal presente capitolato come rientranti nel prezzo dell'appalto e non ricomprese tra quelle che possono essere remunerate con la quota del 10% di cui all'art. 24, ma rientranti tra quelle indicate nell'art. "VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI DESIGNATE", per un importo che superi il valore di 1/5 (un quinto) dell'importo complessivo del contratto di appalto, la Ditta aggiudicataria predisporrà apposita perizia tecnica estimativa da sottoporre alla stazione appaltante per il tramite del R.U.P. per la verifica e validazione della congruità degli interventi in contraddittorio e per la successiva approvazione ed attuazione con le modalità e la copertura dei costi previste nell'art. 24

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di variare la metodologia di attuazione della prestazione del servizio oggetto dell'appalto secondo le proprie esigenze attraverso l'invio di comunicazione con preavviso di giorni 2 e senza che l'appaltatore possa pretendere compensi aggiuntivi o motivare eccezioni al riguardo.

Nessuna variazione alla metodologia di attuazione della prestazione del servizio oggetto dell'appalto può essere eseguita dall'Appaltatore senza l'approvazione scritta della stessa Amministrazione.

ART. 21 - CONDUZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI

La conduzione degli impianti termici ed elettrici dovrà essere effettuata a norma delle leggi vigenti, facendo riferimento ai relativi regolamenti sanitari, laddove previsti, conformemente agli articoli 3 e 4 del DPR 26.08.1993, n. 412.

La finalità dell'esercizio degli impianti termici é di assicurare il livello di comfort ambientale nel periodo, negli orari e nei modi stabiliti dalla normativa vigente relativamente agli edifici, in relazione alle loro destinazioni d'uso; i tempi di preaccensione e spegnimento dei generatori di calore sono a discrezione della ditta aggiudicataria che deve comunque garantire le condizioni di comfort nell'orario specificato.

Si fanno salve esigenze particolari su orari e temperature che possono essere richieste per singoli edifici o periodi, a giudizio dell'Amministrazione, anche in deroga a vincoli di legge, e comunicate via fax o equivalente.

Nel caso delle palestre l'orario potrà essere ulteriormente prolungato nella serata ed esteso anche al sabato e alla domenica.

Ogni cambiamento dell'orario di utilizzo abituale di un edificio verrà comunicato dall'Amministrazione con preavviso di n. 2 giorni.

Le variazioni occasionali all'orario abituale di un edificio, aggiuntive rispetto all'orario ordinario, potranno essere richieste dall'Amministrazione in forma scritta (fax o e-mail) con un preavviso di 4 ore, anche per periodi festivi o notturni.

Negli orari di funzionamento delle palestre dovrà essere comunque garantita l'erogazione di acqua calda sanitaria.

L'Appaltatore sarà tenuto a mantenere in esercizio gli impianti, a lui affidati, e le apparecchiature di produzione, distribuzione, regolazione ed emissione dell'energia termica per il riscaldamento e quelle relative alla produzione di acqua calda sanitaria ove presente. In particolare l'Appaltatore ha l'obbligo di gestire tutte le reti di distribuzione dei fluidi e le apparecchiature di scambio, di spina e di regolazione poste nelle centrali e nelle sotto centrali termiche. Inoltre l'Appaltatore è tenuto ad effettuare un continuo controllo delle conformità di tutti i parametri funzionali degli stessi, affinché essi forniscano le prestazioni previste dal presente Capitolato.

Per tutta la durata dell'appalto l'Appaltatore avrà l'obbligo di curare la pulizia di tutte le superfici che costituiscono gli involucri esterni degli impianti a lui affidati, nonché di tutti gli ambienti appositamente destinati ad ospitare apparecchiature oggetto dell'appalto, quali centrali e sotto centrali tecnologiche. Identica prescrizione vale per tutte le attrezzature di lavoro e gli arredi affidati all'Appaltatore per l'espletamento delle sue funzioni.

La ditta dovrà effettuare tutto quanto necessario ai fini del corretto esercizio degli impianti tenendo presente delle seguenti note.

1) Impianti di riscaldamento

Il servizio di riscaldamento invernale sarà garantito nel periodo compreso convenzionalmente fra il 1 novembre ed il 15 aprile successivo, anche se potrà variare in funzione delle condizioni climatiche esterne, su specifica richiesta della Stazione Appaltante, dietro autorizzazione del Sindaco (DPR 412 art. 10).

L'Appaltatore dovrà curare l'avviamento ed il regolare esercizio delle centrali di produzione dell'energia termica, delle sotto centrali di scambio termico e dei terminali utilizzatori in ambiente in base alle ore confort indicate dalla Stazione Appaltante e nel rispetto degli art. 3- 4- del DPR 26 agosto 1993 n. 412.

Dovrà inoltre garantire l'apporto di fluidi, nei vari punti di utilizzo, aventi i corretti valori di pressione, temperatura, portata, al fine di consentire alle apparecchiature utilizzatrici di assicurare le prestazioni attese. L'esercizio e la vigilanza delle Centrali Termiche devono risultare conformi alla normativa vigente.

La tolleranza ammessa sulla temperatura media nelle singole unità immobiliari degli edifici è di $\pm 1^{\circ}\text{C}$;

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere orari aggiuntivi rispetto a quelli standard, comunicando l'ordine all'Appaltatore con almeno 24 ore di preavviso.

Con analogo preavviso potrà ordinare la riattivazione della fornitura anche dopo l'interruzione per scadenza normale, ovvero per ordine di cessazione precedentemente impartito.

In giornate particolarmente rigide, dopo il fermo di attività, potranno essere disposte accensioni anticipate agli impianti in deroga alla normativa vigente per garantire le condizioni di benessere ambientale agli utenti.

Le temperature si intendono misurate, come previsto dalla norma UNI 5364, al centro dei locali, a 150 cm. da terra, con porte e finestre mantenute chiuse, e almeno un'ora dal termine delle eventuali operazioni di aerazione dei locali stessi.

L'Appaltatore resterà esonerato dagli obblighi di rispetto delle condizioni ambientali sopraindicate qualora la temperatura esterna sia scesa, nelle 24 ore precedenti, al di sotto di 0°C , come valore medio della giornata.

In tali casi viene comunque fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere nei locali la massima temperatura possibile, nei limiti della potenza degli impianti, compatibilmente con la sicurezza dei relativi generatori e degli apparecchi di scambio.

La fornitura sarà effettuata con personale professionalmente abilitato e nel rispetto delle disposizioni legislative e dei regolamenti locali. L'esercizio e la vigilanza delle centrali termiche devono risultare conformi a quanto indicato nella legge 615/66 e nelle disposizioni della raccolta "E" e successive modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore sarà tenuto ad effettuare i controlli periodici e la manutenzione periodica degli impianti presi in carico, nei termini e nelle frequenze previste dal D.P.R. 412/1993 e s.m.i. e dal

Dlgs. 192 del 19/08/2005 e s.m.i. e comunque dalle disposizioni di legge, anche di carattere secondario, tempo per tempo vigente, fermo restando eventuali maggiori frequenze indicate nei libretti d'uso e manutenzione degli impianti. Il Fornitore sarà tenuto a provvedere all'ottenimento delle necessarie dichiarazioni di conformità, allegando la relativa documentazione al Libretto di Centrale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, uso razionale dell'energia e salvaguardia dell'ambiente.

Gli esiti di tutte le operazioni sopra richiamate andranno riportate sul libretto di centrale o d'impianto in particolare il rendimento di combustione dovrà risultare non inferiore a quello fissato dal comma 14 dell'art. 11 DPR 412/93 e successive modifiche e integrazioni.

Prima dell'inizio della stagione calore e/o estiva e con cadenza mensile, durante l'espletamento della fornitura, l'Appaltatore è tenuto ad effettuare un metodico controllo della funzionalità ed efficienza di tutte le apparecchiature gestite, nonché degli impianti elettrici di alimentazione delle stesse. Nella medesima occasione l'Appaltatore è tenuto ad effettuare la verifica di funzionalità ed efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza di cui sono dotati gli apparecchi utilizzatori delle Centrali Termiche e degli impianti in generale riportando l'esito delle prove nel libretto di Centrale.

In particolare, le principali operazioni da eseguire saranno, ove applicabili:

- prova di corretto funzionamento dell'interruttore generale di sezionamento elettrico;
- prova di corretto funzionamento della valvola d'intercettazione generale del gas metano e della leva rapida di comando della valvola d'intercettazione del gas metano, per verificare l'intervento delle valvole di sicurezza gas;
- simulazione dello spegnimento del bruciatore, per verificare l'intervento degli organi di regolazione;
- simulazione della mancanza di energia elettrica di alimentazione dell'impianto, per verificare le condizioni di sicurezza complessiva;
- verifica dello stato di tutte le tubazioni ed apparecchiature facenti parte dell'impianto di adduzione del combustibile, ivi comprese le valvole di intercettazione;
- verifica generale di tutte le condizioni di sicurezza necessarie al buon funzionamento dell'impianto;
- installazione dei telecontrolli su tutti gli impianti di riscaldamento.

Tra gli oneri sono inclusi:

- la gestione del sistema telematico di termoregolazione compreso l'onere relativo al pagamento dei canoni telefonici di utenza.
- l'approvvigionamento dei lubrificanti, dei disincrostanti, dei materiali coibenti, delle vernici protettive, dei prodotti di consumo degli addolcitori, dei materiali di consumo occorrenti in genere per la manutenzione ordinaria degli impianti;

- adottare ogni accorgimento atto a preservare gli impianti termici dai pericoli di gelo. Eventuali inconvenienti causati dal gelo devono essere prontamente rimossi e riparati dal fornitore, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni che ne fossero derivati.

Il fornitore dovrà altresì provvedere alla pulizia dei locali della centrale termica e del deposito dei combustibili nonché la pulizia di tutte le apparecchiature inerenti l'impianto.

Dovrà essere assicurato il controllo e il mantenimento e/o il ripristino delle condizioni di illuminazione e di sicurezza di scale passerelle e percorsi di accesso in generale alle varie apparecchiature dell'impianto termico.

Il Gestore dovrà dotare ciascuna Centrale Termica di apposita cassetta metallica o plastica pesante con portello in vetro infrangibile o plexiglas, impenetrabile alla polvere, adatta a contenere e conservare il Libretto di Centrale, gli schemi, le omologazioni e la restante documentazione relativa agli impianti.

2) Rete GAS

Prima dell'avvio della stagione termica ed ogni qualvolta si temano fughe, l'Appaltatore dovrà provvedere alla verifica della tenuta delle tubazioni di adduzione dal gas metano che collegano gli apparecchi di centrale, in osservanza della norma vigente in materia e delle prescrizioni del Ministero dell'Interno, Direzione Generale della Protezione Civile e del Servizio Antincendio. Per tale verifica è fatto divieto d'uso di fiamme libere e luci elettriche non schermate e del tipo non antideflagrante.

3) Impianti di condizionamento, di ventilazione e raffrescamento

Il servizio di condizionamento estivo/invernale, ove esistente, dovrà essere svolto per il periodo invernale dall' 1 novembre al 15 aprile e dal 20 maggio al 15 ottobre per il periodo estivo. L'Amministrazione, per il periodo estivo, dovrà comunicare alla ditta con cinque giorni di preavviso le ore di funzionamento degli impianti dei singoli immobili.

Per il periodo invernale si fa riferimento a quanto previsto nel presente capitolato relativamente all'attivazione, gestione e manutenzione degli impianti di riscaldamento.

Nel periodo di attivazione degli impianti dovranno essere garantiti valori medi di temperatura, umidità e ricambi orari secondo le norme vigenti, per i parametri effettivamente controllabili nell'impianto in oggetto, e tenendo conto della capacità dell'impianto durante tutto l'arco di accensione degli impianti. L'Appaltatore dovrà avvalersi dei centri di assistenza autorizzati, a sue spese, per interventi di particolare complessità e per il reperimento e sostituzione di quanto necessario per mantenere gli impianti in perfetta efficienza e funzionalità.

Per quanto riguarda gli impianti di climatizzazione, l'esercizio include:

- Prova e avviamento stagionale degli impianti;
- Regolazione degli impianti, verifica del corretto funzionamento e proposte di miglioramento dell'efficienza e del comfort (secondo norme UNI);

- Pronto intervento;
- Spegnimento a fine stagione;
- Azioni di controllo e di misura dell'esercizio previsti per legge;
- Controllo automatico in continuo delle condizioni di comfort;
- Messa a riposo.

4) Impianti di produzione dell'acqua calda sanitaria ove presente

L'acqua calda dovrà essere prodotta in modo continuativo ed ininterrotto per tutto l'anno solare in misura idonea ad assicurare pronte e sufficienti erogazioni dagli apparecchi utilizzatori.

La Stazione Appaltante potrà dare, eventualmente, comunicazione alla ditta con preavviso di almeno 24 ore di procedere alla messa in funzione con gli orari di erogazione o spegnimento degli impianti, in tempi diversi.

L'acqua calda sanitaria, nel punto di immissione della rete di distribuzione, sarà erogata alla temperatura di 48° C con tolleranza di 5°C.

Tale condizione sarà garantita in tutti gli orari di occupazione degli ambienti serviti.

5) Apparecchiature di trattamento dell'acqua

L'Appaltatore dovrà, durante l'esercizio degli impianti, accertarsi del corretto funzionamento delle apparecchiature di trattamento dell'acqua presenti sugli impianti (sia di alimentazione dei circuiti che di utilizzo sanitario) ed in particolare:

- addolcitori per la decalcificazione dell'acqua;
- demineralizzatori;
- apparecchi di additivazione di sostanze chimiche;
- filtri.

Sarà pertanto sua cura verificare che le caratteristiche dell'acqua a valle delle apparecchiature siano quelle indicate dalle norme UNI e che i prodotti di consumo siano sempre presenti in quantità sufficiente per il normale uso.

6) Impianti Elettrici

L'Appaltatore sarà tenuto ad effettuare i controlli periodici e la manutenzione periodica degli impianti presi in carico, nei termini e nelle frequenze previste dalle disposizioni di legge, anche di carattere secondario, tempo per tempo vigente. Il Fornitore sarà tenuto a provvedere all'ottenimento delle necessarie dichiarazioni di conformità, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, uso razionale dell'energia e salvaguardia dell'ambiente.

Prima dell'inizio della stagione calore e/o estiva e con cadenza mensile, durante l'espletamento della fornitura, l'Appaltatore è tenuto ad effettuare un metodico controllo della funzionalità ed efficienza di tutte le apparecchiature gestite, nonché degli impianti elettrici di alimentazione delle stesse. Nella medesima occasione l'Appaltatore è tenuto ad effettuare la verifica di

funzionalità ed efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza di cui sono dotati gli impianti in generale informando la Stazione appaltante dell'esito delle prove.

In particolare, le principali operazioni da eseguire saranno, ove applicabili:

- prova di corretto funzionamento dell'interruttore generale di sezionamento elettrico;
- simulazione della mancanza di energia elettrica di alimentazione dell'impianto, per verificare le condizioni di sicurezza complessiva;
- verifica dello stato di tutte le tubazioni ed apparecchiature facenti parte dell'impianto di adduzione del combustibile, ivi comprese le valvole di intercettazione;
- verifica generale di tutte le condizioni di sicurezza necessarie al buon funzionamento dell'impianto;
- installazione dei telecontrolli su tutti gli impianti.

Per quanto riguarda gli impianti di illuminazione degli edifici l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire quanto segue:

- Verifica del corretto funzionamento;
- Regolazione degli impianti di illuminazione interni ed esterni, adeguamento del livello luminoso al minimo corrispondente ai requisiti tecnici e di legge;
- Pronto intervento per sostituzioni e riparazioni, in particolare per situazioni di pericolosità e rischio relativo alla sicurezza elettrica;
- Rilievo dei sistemi elettrici con individuazione delle carenze normative e delle necessità di adeguamento, con indicazione all'Amministrazione dei necessari interventi di riqualificazione normativa, da effettuarsi previo assenso dell'amministrazione.

Condizioni che devono essere soddisfatte per tutti gli impianti :

Tutti i prodotti di consumo sono oneri dell'Appaltatore inclusi nell'appalto.

L'esercizio degli impianti é svolto attraverso le seguenti attività :

- Avviamento degli impianti;
- Conduzione degli impianti (secondo norme UNI);
- Pronto intervento;
- Spegnimento/attenuazione;
- Azioni di controllo e di misura dell'esercizio previsti per legge;
- Controllo automatico in continuo delle condizioni di comfort;
- Messa a riposo.

Per quanto riguarda tutti gli impianti, circuiti, reti, utilizzatori fissi e componenti elettriche (con esclusione dei componenti utilizzatori mobili) bisognerà effettuare:

- Verifica del corretto funzionamento,
- Controllo delle messe a terra ed assistenza alle attività di verifica periodica previste dalla legge (il costo della verifica periodica rimane a carico dell'Amministrazione).

- Individuazione di elementi di pericolosità e rischio.
- Rilievo dello stato di fatto degli impianti, da eseguire entro il primo anno del servizio e da consegnare in copia alla Amministrazione.

Al fine di incrementare l'efficienza e tempestività del servizio la Ditta Aggiudicataria dovrà organizzare un "Call Center" contattabile tramite un numero verde per ricevere tutte le segnalazioni e le richieste di malfunzionamenti e problemi, e di anticipare telefonicamente la trasmissione via fax e via posta elettronica dei cambiamenti di orario.

La Ditta Aggiudicataria è tenuta alla stesura di report periodici sulla qualità del servizio ricavata dall'attività del "Call Center" con modalità da concordarsi con i singoli comuni.

La Ditta aggiudicataria concorderà con l'Amministrazione appaltante la programmazione degli interventi di riqualificazione

Il pronto intervento con reperibilità continua diurna e notturna (anche durante il periodo festivo), obbliga l'Appaltatore a fare intervenire il proprio personale specializzato sul posto, entro 1 (una) ora dalla chiamata via telefono/fax/e-mail dell'utente, ripristinando immediatamente le condizioni di regolare funzionamento dell'impianto. L'intervento avverrà con mezzi mobili dotati di tutte le attrezzature e/o strumenti e componenti di ricambio. Nel caso che l'Appaltatore sia impossibilitato ad effettuare il ripristino per causa di forza maggiore od altro, è tenuto ad informare immediatamente l'Amministrazione.

ART. 22 - MANUTENZIONE ORDINARIA

La ditta appaltatrice dovrà curare la più scrupolosa manutenzione di tutti gli impianti sia termici che elettrici presi in consegna in modo da assicurarne la migliore conservazione e il più efficiente grado di funzionamento degli stessi e avrà l'obbligo della diligente manutenzione e conservazione dei locali, con relative attrezzature, arredamenti e materiali che avrà ricevuto in consegna. Tutte le operazioni dovranno essere svolte in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. 412/93 e dal D.Lgs. 192 del 19 agosto 2005 e s.m.i. ed eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione elaborate dal costruttore dell'impianto e comunque ai sensi della normativa vigente.

Per manutenzione ordinaria programmata è da intendersi quella serie di operazioni eseguite, a seconda della necessità dei singoli impianti, o in via preventiva e programmata a scadenza periodica, destinate a mantenere in perfetta efficienza gli impianti medesimi.

Tali operazioni hanno lo scopo di prevenire un inconveniente o una anomalia di funzionamento, provvedendo alle riparazioni derivanti dal normale degrado degli impianti con l'uso.

Saranno oggetto di manutenzione ordinaria le seguenti apparecchiature:

- 1) Generatori, bruciatori, complessi di controllo combustione;

- 2) Depositi stoccaggio combustibile (es. serbatoi gasolio e relativi accessori);
- 3) Scambiatori per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria;
- 4) Bollitori ad accumulo;
- 5) Gruppi frigoriferi;
- 6) Centrali trattamento aria;
- 7) Ventilconvettori;
- 8) Termoconvettori;
- 9) Diffusori in mandata ed espulsione aria;
- 10) Impianto ad aerotermi e piastre radianti;
- 11) Strumentazione per le regolazioni degli impianti;
- 12) Elettropompe di distribuzione fluidi caldi, freddi ed idrici;
- 13) Canalizzazioni distribuzione aria ed apparecchiature complementari;
- 14) Centrale di pressurizzazione dell'acqua;
- 15) Reti a servizio degli impianti di riscaldamento e refrigerazione;
- 16) Impianti di trattamento e depurazione acqua;
- 17) Saracinesche e valvole;
- 18) Vasi d'espansione;
- 19) Vasi d'espansione chiusi;
- 20) Vasi d'espansione aperti;
- 21) Filtri;
- 22) Linee elettriche;
- 23) Materiale coibente di protezione di tutte le tubazioni di centrale e di distribuzione e dell'eventuale vaso di espansione;
- 24) Tutte le tubazioni che dalla centrale termica convogliano i fluidi ai corpi scaldanti compreso le tubazioni utilizzate nell'impianto dell'acqua calda sanitaria fino all'utilizzatore;
- 25) Canne fumarie;
- 26) Apparecchiature produzione acqua calda sanitaria.

Viene fatto obbligo all'Appaltatore di segnalare eventuali anomalie, cali di rendimento e di efficienza.

La ditta appaltatrice avrà, inoltre, l'obbligo di:

- provvedere con regolarità e, comunque, all'inizio e alla fine della stagione di riscaldamento alla pulizia delle caldaie, al controllo della taratura dei termostati di regolazione e di sicurezza, delle sonde di temperatura esterna, dei pressostati di sicurezza, delle valvole di sicurezza, delle valvole di scarico termico e/o delle valvole di intercettazione del combustibile i cui interventi debbono verificarsi alle temperature ed alle pressioni previste;

- provvedere alla pulizia di tutte le superfici che costituiscono gli involucri esterni degli impianti, nonché di tutti gli ambienti appositamente destinati ad ospitare le apparecchiature connesse alla centrale termica.
- provvedere alla sostituzione di quelle parti che risultano alterate nelle loro caratteristiche e che sono causa della non rispondenza dell'intera apparecchiatura alle prestazioni attese. Le apparecchiature, eventualmente sostituite dal fornitore devono avere caratteristiche uguali o migliori di quelle esistenti; in caso contrario la marca ed il modello delle apparecchiature da sostituire devono essere concordate con i tecnici dell'Amministrazione.
- provvedere al controllo dei termometri e dei manometri mediante apparecchi campione;
- verificare il regolare funzionamento della valvola a galleggiante per i vasi di espansione di tipo aperto e della taratura delle valvole di reintegro per gli impianti con vaso di espansione chiuso nonché della presenza nei vasi stessi del cuscino d'aria o di gas;
- prevedere con regolarità alla manutenzione e messa a punto dei bruciatori, in particolare, alla pulizia degli ugelli, dei filtri e della testata di combustione, alla regolazione della fiamma e del suo corretto sviluppo entro la camera di combustione della caldaia, al controllo della pressione di alimentazione del combustibile, alla revisione generale dell'apparecchio in relazione al totale delle ore di funzionamento con particolare riguardo ai cuscinetti del motore;
- provvedere con regolarità alla taratura delle apparecchiature di regolazione automatica e alla verifica del loro corretto funzionamento;
- provvedere con regolarità alla verifica e messa a punto delle elettropompe di circolazione e, in particolare, al controllo della prevalenza manometrica, alla sostituzione, se necessario, dei premistoppa oppure delle tenute degli organi meccanici rotanti, allo smontaggio e pulizia e sostituzione dei cuscinetti del motore in relazione al totale delle ore di funzionamento;
- provvedere alla riparazione delle caldaie in acciaio ed, eventualmente, alla sostituzione dell'intero fascio tubiero o alla loro sostituzione, alla sostituzione degli elementi delle caldaie in ghisa in caso di perdita d'acqua, alla riparazione o alla loro sostituzione, alla sostituzione di apparecchi di misura, di valvole, di parti delle elettropompe di circolazione e relative apparecchiature ed impianti elettrici;
- pulizia bimestrale dei filtri e/o loro sostituzione, sanificazione delle vaschette di raccolta condensa dei ventilconvettori e pulizia delle unità ventilanti e delle UTA;
- prove di combustione ai sensi del DPR 412/93.

Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere annotati sul libretto di centrale o di impianto.

ART. 23 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Il Gestore deve eseguire, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, tutte le opere di manutenzione straordinaria inerenti gli impianti termici ed elettrici, nessuna esclusa, compresa la eventuale sostituzione di caldaie, bruciatori e qualsiasi componente degli impianti termici ed elettrici.

In questa eventualità sono a totale carico dell'appaltatore tutte le spese e le pratiche tecnico amministrative finalizzate all'ottenimento di tutte le autorizzazioni, certificati e collaudi richiesti dalle normative vigenti in materia.

Per "manutenzione straordinaria" si intendono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambio di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti degli impianti termotecnici ed assimilati del D.P.R. 412/93 s.m.i.

La finalità della manutenzione straordinaria è quella di mantenere nel tempo la costante efficienza e il livello tecnologico di tutto l'impianto, al fine di assicurare le condizioni normative, contrattuali, il risparmio energetico, il rispetto delle norme di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, oltre che ridurre al minimo i tempi degli eventuali disservizi.

L'Appaltatore ha l'obbligo di verificare, durante il sopralluogo previsto dal presente Capitolato, le condizioni di conservazione ed efficienza di tutte le apparecchiature di produzione e distribuzione termica e frigorifera inserite nelle centrali e sottocentrali. L'Appaltatore avrà pure l'obbligo di sincerarsi delle condizioni di conservazione delle centrali di trattamento dell'aria, delle pompe di circolazione di tutti i circuiti idraulici.

A puro titolo esemplificativo, si riporta il seguente elenco non esaustivo degli interventi di manutenzione straordinaria:

- ricerca ed eliminazione di perdite sulle tubazioni delle reti di distribuzione;
- sostituzione di saracinesche, valvole e detentori avariati;
- sostituzione di elementi e loro componenti o di interi corpi scaldanti in ghisa, in alluminio e/o in acciaio, nonché di termoconvettori e aerotermi ove presenti e lo smaltimento del materiale di risulta conformemente alla normativa vigente;
- riparazione, ed eventuale sostituzione, di generatori d'aria calda, di ventilconvettori e di aerotermi (comprese le relative linee elettriche) preposti al riscaldamento degli ambienti, ove presenti;

- riparazione, ed eventuale sostituzione, di vasi di espansione, comprese le tubazioni di collegamento e lo smaltimento del materiale di risulta conformemente alla normativa vigente;
- riparazione, ed eventuale sostituzione, delle linee di alimentazione dei combustibili ai bruciatori;
- riparazione, ed eventuale sostituzione, di tratti di canalizzazioni deteriorate, di bocchette di mandata, di ripresa e di transito degli impianti di riscaldamento d'aria, ove presenti;
- tutte le opere murarie necessarie per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria;
- tutte le operazioni non precedentemente elencate che si rendessero necessarie per evitare l'interruzione dell'erogazione del calore negli ambienti oggetto del presente appalto.

Le attività di manutenzione straordinaria dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Stazione Appaltante. a tale scopo l'Appaltatore deve predisporre:

- una relazione tecnica sullo stato di fatto;
- individuazione dei punti critici dello stato di fatto sotto l'aspetto normativo, impiantistico, energetico, funzionale, strutturale, ambientale e antinfortunistico;
- elaborati grafici, schemi funzionali, piante e planimetrie in grado di illustrare dettagliatamente le opere previste;
- computo metrico dettagliato degli interventi previsti;
- schede tecniche e materiale illustrativo;
- programma dettagliato indicante le modalità e i tempi di esecuzione;
- quanto altro ritenuto necessario.

Tutte le apparecchiature eventualmente installate dal fornitore devono avere caratteristiche uguali o migliori di quelle esistenti; in caso contrario la marca ed il modello delle apparecchiature da sostituire devono essere concordate con l'Amministrazione.

Per tutti gli impianti oggetto dell'appalto qualora non dovessero sussistere sufficienti garanzie di affidabilità, durata e/o rendimento, l'Appaltatore sarà obbligato ad effettuare tutti i lavori di sostituzione e riparazione addebitandosene per intero le spese.

Gli interventi di manutenzione dovranno essere annotati nel libretto di centrale o di impianto.

Art. 24 - ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NON COMPRESI NEL CANONE D'APPALTO, DA REMUNERARE CON LA QUOTA DEL 10%, SOGGETTA A RIBASSO

Gli interventi previsti nel presente articolo dovranno essere realizzati dall'Appaltatore predisponendo, preventivamente, apposita perizia tecnica estimativa da sottoporre, per la verifica in contraddittorio della necessità e della congruità degli interventi, all'Amministrazione

Appaltante, che procederà alla relativa approvazione. Una volta approvato l'intervento, l'Appaltatore curerà l'esecuzione dell'intervento, attraverso la predisposizione del progetto esecutivo, mentre l'Amministrazione appaltante dovrà nominare il R.U.P. ed i collaboratori a supporto del R.U.P., il cui compenso sarà equivalente a quello per gli incarichi professionali svolti dalla struttura tecnica inserita nei ruoli organici dell'Ente appaltante. La Stazione appaltante potrà nominare anche il Direttore dell'Esecuzione e il direttore dei Lavori ed il Collaudatore; in tal caso per il relativo compenso si applica quanto già detto per il RUP o potrà chiedere che tali funzioni vengano assicurate dall'Appaltatore. Nel caso di personale tecnico dell'Ente, il progetto dovrà prevedere il compenso per i tecnici nominati dall'Amministrazione, RUP e collaboratori, eventuale Direttore dell'Esecuzione e dei lavori e Collaudatore, tale compenso sarà corrisposto dalla stessa e detratto dal canone che viene corrisposto all'Appaltatore e dovrà trovare copertura all'interno del quadro economico del progetto stesso.

Inoltre l'Impresa appaltatrice dovrà fornire al personale tecnico dell'ente Ispettivo e Direttivo, ai sensi dell'art. 92, comma 7 bis del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i, inserendoli nel quadro economico, adeguati computers portatili, macchine fotografiche digitali, termo camere e software specifici secondo quanto disposto dall'Amministrazione.

Gli interventi cui si riferisce il presente articolo sono:

- a. interventi straordinari, sia negli impianti elettrici che termici (compreso, ove necessario, il reintegro o la sostituzione del bene danneggiato) a seguito di eventi calamitosi (allagamenti, fulmini, terremoti, smottamenti, grandinate, sabbia vulcanica, e quant'altro imputabile a fattori imprevisi ed imprevedibili, etc.),
- b. atti vandalici non prevedibili o non previste al momento della pubblicazione della Gara o della firma del Contratto.
- c. interventi straordinari, sia negli impianti sia elettrici che termici (compreso, ove necessario, il reintegro o la sostituzione del bene), da realizzare per sopravvenute esigenze normative non prevedibili o non previste al momento della pubblicazione della Gara o della firma del Contratto,
- d. interventi di messa a norma dell'impianto previsti nell'art.7

Nei casi a-e b) l'Appaltatore dovrà stipulare, per singolo edificio, tenendo conto del valore nominale delle attrezzature e degli impianti installati ed integrate ogni qual volta si rendesse necessario a seguito della installazione di nuovi impianti o la messa in esercizio e l'utilizzazione di nuove tecnologiche, adeguata copertura assicurativa per tutta la durata del contratto, con i massimali di legge che dovranno essere adeguati con cadenza quadriennale; sono a carico dell'Appaltatore le spese relative alla progettazione e realizzazione dei suddetti interventi, qualora non corrisposti dalla compagnia assicuratrice, anche nel caso di eventuali integrazioni economiche a copertura totale di tali costi. Nel caso l'Amministrazione appaltante dovesse

intervenire in sostituzione della copertura assicurativa o integrare la stessa, l'Appaltatore sarà tenuto a riconoscere integralmente tali somme all'Amministrazione appaltante.

Nei casi c) e d) l'Appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese e la copertura economica potrà rientrare nella citata quota del 10% soggetta a ribasso.

La quota del 10%, soggetta a ribasso, calcolata sull'imponibile, è quella di cui al successivo articolo 36, "Criteri di Aggiudicazione dell'appalto", ed il relativo importo trova capienza nei proventi derivanti dalla somma di tutte le quote, soggette a rialzo, che l'appaltatore dovrà riconoscere all'Amministrazione per:

- 1) i proventi economici derivanti dalla riduzione dei consumi (punto c.1.1.2 dell'art. 36)
- 2) i proventi economici derivanti dalla produzione di energia. (punto c.1.1.2 dell'art. 36)

La quota del 10% è riferita alla durata totale dell'appalto (venti anni), cioè può essere utilizzata anche nel periodo iniziale di realizzazione degli interventi l'intera quota che sarà acquisita nel corso della durata totale dell'appalto, anche se il riconoscimento del pagamento dell'intervento avverrà solo dopo aver acquisito la relativa quota.

Nel caso in cui la citata quota del 10% non dovesse trovare capienza nei proventi derivanti dai punti 1) e 2) l'Appaltatore sarà comunque tenuto a realizzare tutti gli interventi necessari di cui al presente articolo, sopportandone i relativi costi.

ART. 25 - REQUISITI DELL'APPALTATORE

I concorrenti, pena l'esclusione, devono possedere i requisiti speciali di cui all'art. 34:

ART. 26 - PREROGATIVE DELL'APPALTATORE

Nello svolgimento e per lo svolgimento di tutte le attività previste dal sistema integrato di servizi oggetto del presente appalto, l'Appaltatore, a sua autonoma scelta ed a sua cura e spese, nell'intesa che nessun onere di qualsiasi tipo dovrà gravare per qualsiasi motivazione sull'Amministrazione appaltante, al fine di ottenere l'efficientamento energetico ed il miglioramento della conduzione-gestione del "sistema termoelettrico" potrà, con le modalità di cui all'art. 24:

- progettare ed eseguire le opere necessarie ad apportare al "sistema termoelettrico", tutte le modifiche e sostituzioni, niente escluso, che dovesse reputare necessarie per aumentare i rendimenti del "sistema termoelettrico" e determinare una riduzione dei consumi energetici documentabili nel "Registro delle Diagnosi"; l'approvazione dei progetti ai sensi del citato art. 24 dovrà essere finalizzato, anche, a garantire l'entità e la qualità del servizio energetico che si intende realizzare; i progetti dovranno, inoltre, essere conformi alle norme sulla sicurezza elettrica e termica e del panorama normativo CEI UNI vigente al tempo della proposta di modifica;

- progettare ed eseguire le opere necessarie per auto produrre energia elettrica, sia da fonti alternative che rinnovabili, anche tramite l'adozione di tecnologie innovative, tecnologicamente mature per soddisfare le richieste del fabbisogno energetico della Provincia o per poter accedere, anche in qualità di fornitore, al mercato dell'energia rinnovabile, attraverso l'utilizzazione degli "Edifici" idonei alle produzioni suddette, tutti gli impianti comunque proposti dovranno rispettare la normativa vigente al momento della proposta.

Tali eventuali interventi rivestono tutti carattere aleatorio e opzionale nell'ambito del presente appalto e devono essere comunque realizzati senza che nessun onere di qualsiasi tipo gravi sull'Amministrazione appaltante.

ART. 27 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Le parti degli impianti oggetto dell'appalto, sono quelle situate a valle dei contatori dell'Ente Distributore, sia che si tratti di gas metano, che di acqua, che di energia elettrica. In particolare l'appaltatore ha l'obbligo di gestire le reti elettriche, nonché tutte le reti di distribuzione dei fluidi e le apparecchiature di scambio, di spina e di regolazione poste nelle centrali e nelle sotto centrali termiche. Inoltre l'appaltatore è tenuto ad effettuare le manutenzioni e le verifiche degli stessi, affinché essi forniscano le prestazioni previste dal presente Capitolato.

Tutte le operazioni da eseguire sugli impianti non dovranno intralciare eventuali altri lavori in corso di esecuzione da parte della Stazione Appaltante o di altra ditta incaricata dalla stessa, negli ambienti in cui sono alloggiati gli impianti da gestire o loro parti, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore della redazione del D.U.V.R.I.

Per l'espletamento dei servizi a carico dell'Appaltatore, quest'ultimo dovrà presentare:

- la mano d'opera necessaria all'espletamento dell'appalto, che sarà costituita da personale opportunamente specializzato, e ove necessario, dotato delle abilitazioni previste dalla legislazione vigente;
- il personale tecnico-direttivo per la sorveglianza degli operatori e per l'organizzazione dei lavori, nonché il personale tecnico-amministrativo per l'evasione delle pratiche burocratiche e la predisposizione dei conteggi contabili;
- l'attrezzatura per l'effettuazione degli interventi contemplati da Capitolato;
- gli strumenti per la misura dei parametri fisico-chimici che abbiano attinenza con l'appalto;
- l'assistenza per le visite e le prove di controllo degli Enti preposti (VV.F., ISPESL, A.S.L.), ovvero per quelle che la stazione appaltante intenderà effettuare, al fine di accertare la conformità del servizio appaltato alle prescrizioni del presente Capitolato.

Saranno a carico dell'Appaltatore l'adozione, durante l'effettuazione dei lavori o l'erogazione dei servizi, dei provvedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai,

delle persone addetti ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando al riguardo le disposizioni contenute nelle norme antinfortunistiche vigenti (piani di sicurezza).

CAPITOLO 4 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

ART. 28 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E TUTELA DEL PERSONALE

L'Appaltatore sarà responsabile dei danni che i propri dipendenti dovessero cagionare alla Provincia, al suo personale o a terzi o a cose di terzi, nonché degli inconvenienti, di qualsiasi natura, a cui il proprio personale dovesse dar luogo.

L'Appaltatore aggiudicatario dovrà utilizzare personale professionalmente qualificato e formato ed equipaggiato in modo idoneo per svolgere le attività richieste dal presente capitolato tecnico. Esso è tenuto a curare che tutto il personale in servizio mantenga un contegno rigoroso e corretto.

Le richieste e le disposizioni impartite dall'Amministrazione per il tramite del R.U.P. o di personale dallo stesso incaricato sono impegnative per l'Appaltatore, che deve darne immediata esecuzione.

L'Appaltatore dovrà adottare gli opportuni provvedimenti nei confronti dei propri dipendenti che non assumano un comportamento irreprensibile ovvero non si attengano scrupolosamente ai compiti assegnati ed agli indirizzi operativi dettati dall'Amministrazione.

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni delle vigenti Leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza degli operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L., adempiere agli obblighi assicurativi sociali presso gli Istituti I.N.A.M. ed I.N.P.S.

ART. 29- MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO

Allo scopo di assicurare la perfetta esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, l'Appaltatore dovrà fornire all'Amministrazione un elenco di nominativi, con allegate foto, nel quale saranno comprese le persone destinate ad eseguire il servizio oggetto del presente capitolato tecnico. Egli dovrà, inoltre, presentare alla suddetta Amministrazione prima dell'inizio di ogni mese la specifica dei turni di servizio con l'indicazione dei nominativi e recapiti telefonici del personale impiegato e del relativo responsabile addetto al coordinamento.

Il personale destinato allo svolgimento del servizio dovrà essere periodicamente sottoposto ai controlli fisico-sanitari.

Durante lo svolgimento del servizio il personale dovrà indossare divisa di lavoro recante, ben visibile, la denominazione dell'impresa di appartenenza oltre al cartellino identificativo con la relativa foto e generalità della persona stessa per una immediata identificazione del personale.

L'appaltatore non dovrà mai impiegare persone per turni superiori alle 8 ore giornaliere.

E' a carico dell'Appaltatore l'onere della remunerazione del personale adibito allo svolgimento del servizio richiesto e di ogni incidenza di carattere sindacale e previdenziale.

L'Appaltatore dovrà applicare, nei confronti dei lavoratori suoi dipendenti addetti al servizio da prestare, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si lavora, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località successivamente stipulato per le categorie in questione.

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 s.m.i in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, in particolare nel redigere l'offerta dovrà tenere conto degli obblighi connessi alle disposizioni del sopracitato decreto.

Prima dell'inizio del servizio, o dei lavori che si rendessero necessari per l'esecuzione del Contratto, l'aggiudicatario dovrà redigere per ogni singolo edificio o ambiente di lavoro il P.S.S (Piano Sostitutivo di Sicurezza), il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza) ed il P.O.S. (Piano Operativo della Sicurezza) così come previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i, dei quali consegnerà copia all'Amministrazione e copia nei singoli edifici a disposizione delle Autorità preposte alla verifica ispettiva.

Inoltre, comunicherà il nominativo e del Responsabile per la Sicurezza, il quale coopererà con il R.U.P. e con il direttore dell'esecuzione del contratto e dei lavori nominato dall'Amministrazione per l'attuazione di tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi derivanti dall'esecuzione dell'appalto.

L'aggiudicatario prima dell'inizio del servizio è tenuto a trasmettere alla Provincia Regionale di Catania la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, compresa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, ed in seguito periodicamente, attestazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici.

L'Appaltatore dovrà inoltre dichiarare:

- di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 1 e dell'art. 28, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- di possedere specifica documentazione attestante la conformità relativa alle macchine, alle attrezzature ed alle opere provvisoriale previste e valutate sia nel P.S.S (Piano Sostitutivo di Sicurezza e Coordinamento) che nel P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.;
- di disporre dell'elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale D.P.I. forniti ai lavoratori ed alla D.L. così come previsto dal D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.;

- di aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), l'incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta all'incendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza ed, eventualmente nominato, il medico competente quando si ravvisi l'opportunità e la necessità ai sensi e per gli effetti degli artt. 38-42 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i;
- di aver nominato/ o non aver nominato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) avvalendosi della facoltà prevista dall'art.48 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST));
- di possedere gli attestati di formazione di cui al punto 4 e dei lavoratori previsti in ossequio al D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i;
- di aver già predisposto l'elenco dei lavoratori e delle maestranze impiegate in cantiere così come previste dal Libro Unico del Lavoro (artt. 39-40 della Legge n° 133/2008) e sottoposto a costante visione in copia e/o fotocopia autenticata agli Organi preposti alla diretta/indiretta vigilanza;
- di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i che reca particolari disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
- di erogare ai lavoratori dipendenti occupati nei lavori di cui all'oggetto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro.

L'Appaltatore è obbligato ad attuare durante l'esecuzione delle varie fasi di lavoro tutti gli accorgimenti previsti dal Piano Sostitutivo di Sicurezza e del Piano Operativo di Sicurezza collegato al contratto.

Eventuali modifiche del piano che si rendessero necessarie in fase esecutiva dovranno essere preventivamente sottoposte all'approvazione dell'Ente appaltante.

In caso di gravi inosservanze o inadempienze riguardanti le norme di sicurezza o in caso di pericolo imminente durante le fasi di lavoro l'Ente può sospendere immediatamente i lavori senza che ciò possa costituire oggetto di richiesta di indennizzo da parte dell'Appaltatore.

La ripresa dei lavori potrà avvenire solo dopo che l'Ente avrà accertato che sono state eliminate, a cura e spese dell'impresa, le cause di pericolo e ripristinate le normali condizioni di sicurezza.

CAPITOLO 5 – QUANTIFICAZIONE DEI COSTI

ART. 30 - ORE DI CONFORT

Le ore di confort sono le ore comunicate dalla Stazione Appaltante in cui il Gestore si impegna a garantire le temperature seguenti:

- 17C° negli impianti sportivi in cui si svolgono le attività

- 20C° in tutti gli altri locali ed edifici oggetto dell'appalto.

Nella eventualità che in alcuni locali riscaldati non si raggiungono i valori di temperatura richiesta l'Appaltatore si obbliga, ad effettuare miglioramenti e modifiche in modo da ottenere la temperatura di cui sopra.

Negli allegati "Elenco Edifici di proprietà" "Elenco Edifici in comodato" " Elenco Edifici in affitto" sono definite le ore confort presunte per ogni singolo impianto e comunque si fa riferimento D.P.R. n. 412/93 (ore di confort) mentre relativamente ai livelli di illuminazione per gli "edifici" non espressamente indicato si fa riferimento alle norme UNI 10380 (illuminazione di ambienti interni).

In caso di differenza tra quanto riportato in elenco e quanto previsto nella citata normativa di riferimento si utilizzerà il dato più vantaggioso per la pubblica amministrazione.

In generale nei periodi che vanno dal 01 novembre al 15 Aprile successivo le ore confort coincidono con le ore di utilizzo, mentre nei periodi che vanno dall'accensione dell'impianto fino al 30 Ottobre e dal 16 Aprile fino allo spegnimento le ore confort verranno comunicate dalla Stazione Appaltante sulla base delle condizioni atmosferiche o da particolari richieste motivate e documentate e comunque con un minimo di tre ore giornaliere. Nel caso in cui il conteggio finale delle ore confort complessive risulti superiore fino al 10% in più rispetto alle ore stimate negli ALLEGATI "Elenco Edifici di proprietà" "Elenco Edifici in comodato" " Elenco Edifici in affitto" il canone annuo rimane invariato, se le ore confort complessive superano il 10%, allora il canone annuo, relativamente alla quota di cui all'art. 31 punto (B), verrà maggiorato in proporzione all'incrementi percentuale eccedente il 10%. sulla base dei costi sostenuti dall'appaltatore nell'anno di riferimento. La suddetta spesa troverà copertura nel 10% di cui all'art. 24.

ART. 31 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO ED IMPORTO A BASE DI GARA.

L'importo complessivo del presente appalto di fornitura e servizi, comprensivo di tutti gli elementi opzionali nulla escluso pari ad € **137.760.000,00** è stato determinato e quantificato contabilizzando:

- A) spesa storica dei costi sostenuti e relativi ai consumi di energia elettrica degli "edifici" di competenza della Provincia Regionale di Catania (€ **2.970.000,00**);
- B) spesa storica dei costi sostenuti relativi ai consumi per il riscaldamento degli "edifici" di competenza della Provincia Regionale di Catania (€ **3.292.000,00**);
- C) spesa storica per manutenzione ordinaria e straordinaria, valutata e quantificata dal Servizio Manutenzione Edifici Provinciali (€ **626.000,00**);

PER UN TOTALE ANNUO LORDO di € **6.888.000,00** comprensivo di € 1.195.438,02 per I.V.A, che moltiplicato per 20 anni è pari ad € **137.760.000,00 I.V.A. compresa.**

Così suddivisi :

PER SERVIZI E FORNITURE:

PER 1 (UNO) ANNO		PER 20 ANNI
€ 5.649.834,71	BASE D'ASTA SOGGETTA A RIBASSO	€ 112.996.694,20
€ 42.727,27	PER ONERI PER LA SICUREZZA	€ 854.545,40
€ 5.692.561,98	TOTALE IMPONIBILE	€ 113.851.239,60

PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

€ 1.195.438,02	PER IVA AL 21%	€ 23.908.760,40
----------------	-----------------------	-----------------

ULTERIORI SOMME (IVA COMPRESA) A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL 1° ANNO:

- € 100.000,00 PER COMPENSI COMMISSIONE DI GARA e RUP;
- € 50.000,00 PER SPESE PUBBLICITÀ GARA D'APPALTO, ESITI DI GARA E CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LL.PP.;

TOTALE COMPLESSIVO 1° ANNO € 7.038.000,00

TOTALE COMPLESSIVO ANNI SUCCESSIVI € 6.888.000,00

ART. 32 - DATI DI BASE PER LA VALUTAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER L'APPALTO DI SERVIZI

I partecipanti alla gara dovranno valutare la congruità del corrispettivo di appalto sia sulla base dell'esito dei sopralluoghi obbligatori effettuati sia sulla base delle informazioni contenute negli ALLEGATI "Elenco Edifici di proprietà" "Elenco Edifici in comodato" " Elenco Edifici in affitto".

La valutazione della congruità del corrispettivo e la determinazione dell'offerta restano comunque nella esclusiva responsabilità dell'appaltatore che, nel formularla, ne riconosce la congruità.

L'appaltatore otterrà, come corrispettivo del sistema integrato di servizi erogato secondo quanto stabilito dal presente capitolato tecnico, la corresponsione del canone annuo, fissato con il ribasso offerto dall'appaltatore medesimo sull'importo a base di gara di cui all'art. 31.

ART. 33 - ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO ECONOMICO E REVISIONE PREZZI

Il valore del canone sarà oggetto di indicizzazione biennale.

Una quota pari al 9% sarà parametrata sull'indice ISTAT "Indice generale prezzi alla produzione dei prodotti industriali", per tener conto della variazione del costo della manodopera e dei materiali di consumo. Una quota pari al 43% (2970/8888) relativa alla variazione della tariffa del costo

dell'energia elettrica e del corrispettivo per la potenza impegnata, secondo l'indice NIC pubblicato dall'ISTAT per l'energia elettrica, il tutto computato secondo la seguente formula:

$$C_i = C_o * ISTAT_i / ISTAT_o$$

dove:

C_i = corrispettivo economico da applicare nell' i -esima annualità

C_o = corrispettivo economico di riferimento (stabilito in sede di offerta)

$ISTAT_i$ = indice ISTAT, valore medio biennale, di cui sopra all'anno i -esimo;

$ISTAT_o$ = indice ISTAT di riferimento pari al valor medio annuo per il 2011.

La restante quota, pari al 48% (3292/8888) , sarà parametrata all'andamento dei prezzi di mercato del gasolio e del metano, previa individuazione, da parte della Provincia in contraddittorio con l'Appaltatore, delle quote di combustibile realmente impiegate espresse in massa o in volume normalizzato, per cui la variazione percentuale nel biennio di riferimento comporterà una corrispondente variazione percentuale del canone.

Per quanto riguarda il **gasolio** si calcolerà l'indice nel modo seguente:

Gasoliomedio/Gasoliobase

dove:

GasolioMedio è riferito alla media mensile dei valori, rilevati dal primo Novembre al 30 Aprile dell'anno successivo, del Gasolio uso riscaldamento (0,2) pagamento contanti e consegna tra 2001 e 5000 litri, riportati sui listini della Camera di Commercio di Catania al netto dell'IVA e accisa compresa;

Gasolio base è riferito al valore del gasolio uso riscaldamento (0,2) pagamento contanti e consegna tra 2001 e 5000 litri, come riportato sui listini della Camera di Commercio di Catania, riferito al valore medio dell'ultima settimana di Aprile del corrente anno al netto dell'IVA e accisa compresa;

Per quanto riguarda il **metano** si calcolerà l'indice calcolato nel modo seguente::

$$0.56 \times \frac{Gasolio_{medio}}{Gasolio_{base}} + 0.44 \times \frac{BTZ_{medio}}{BTZ_{base}}$$

dove:

GasolioMedio è riferito alla media mensile dei valori, rilevati dal primo Novembre al 30 Aprile dell'anno successivo, del Gasolio uso riscaldamento (0,2), pagamento contanti e consegna tra 2001 e 5000 litri, riportati sui listini della Camera di Commercio di Catania al netto dell'IVA e accisa compresa;

Gasoliobase è riferito al valore del gasolio uso riscaldamento (0,2), pagamento contanti e consegna tra 2001 e 5000 litri, come riportato sui listini della Camera di Commercio di Catania, riferito al valore medio dell'ultima settimana di Aprile del corrente anno al netto dell'IVA e accisa compresa;

BTZ Medio è riferito alla media mensile dei valori, della prima rilevazione disponibile al primo Novembre all'ultima disponibile al 30 Aprile, dell'olio combustibile fluido uso riscaldamento (da 3

a 5 °E), pagamento contanti, consegna tra 10.001 a 20.000 litri, riportati sui listini della Camera di Commercio di Catania al netto dell'IVA e accisa compresa;

BTZ Base è riferito al valore dell'olio combustibile fluido uso riscaldamento (da 3 a 5 °E) pagamento contanti, consegna tra 10.001 a 20.000 litri, come rilevato dalla Camera di Commercio di Catania, alla prima rilevazione disponibile del mese di novembre di ogni anno, al netto dell'IVA e accisa compresa.

Qualora intervengano variazioni positive o negative nelle Accise applicabili al metano, la relativa differenza positiva o negativa verrà addebitata ovvero accreditata sul saldo calcolato alla fine dell'anno sulla base dei metri cubi di gas erogati risultanti dal contatore.

L'adeguamento avverrà il 30 aprile di ogni biennio a partire da due anni dopo la firma del contratto d'appalto e dovrà essere comunicato alla Stazione appaltante entro e non oltre il 15 maggio successivo. La eventuale quota aggiuntiva relativa all'adeguamento verrà fatturata insieme con il saldo ed il conguaglio di fine anno, secondo le modalità indicate nel presente Capitolato.

E' esclusa esplicitamente qualsiasi altra forma di modifica del canone di appalto, salvo quanto previsto nell' articolo "VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI DESIGNATE"

CAPITOLO 6 – NORME CONTRATTUALI GENERALI

ART. 34 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA

Sono legittimati a partecipare alla gara in oggetto i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., ciascun concorrente (impresa singola, R.T.I, consorzio) deve soddisfare i seguenti requisiti d'ordine generale e speciale:

- essere iscritto per attività inerenti l'oggetto della presente gara alla competente C.C.I.A.A nel registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; i concorrenti degli stati membri dell'Unione Europea non residenti in Italia dovranno attestare con le modalità di cui all'art. 39, comma 2°, del D.Lgs. n. 163/2006, l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI B e C del medesimo D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- possesso delle iscrizioni ad Albi professionali, ove necessarie, e/o delle specializzazioni e/o delle autorizzazioni richieste dalla normativa vigente per l'esecuzione del sistema integrato di servizi oggetto del presente appalto;

- attestazione, una per ciascun edificio di cui all' ALLEGATO "Elenco degli edifici con indicato il peso", da cui risulti che l'impresa concorrente ha effettuato i sopralluoghi esplorativi;
- Capacità economica finanziaria; ciascun concorrente (impresa singola, R.T.I., consorzio) deve soddisfare le disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; e nello specifico tutte le seguenti condizioni:
 - o aver effettuato negli ultimi tre esercizi finanziari, approvati alla data di pubblicazione del bando di gara, un fatturato globale ammontante, complessivamente, nel triennio, ad un importo non inferiore a € 55.000.000,00;
 - o presentare almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993; almeno una delle referenze dovrà contenere l'impegno ad aprire a favore dell'offerente, in caso di aggiudicazione, una linea di credito dedicata all'appalto non inferiore ad € 1.500.000,00, che deve intendersi raggiunta anche cumulativamente da 2 referenze bancarie.
- Capacità tecnica e professionale; ciascun concorrente (impresa singola, R.T.I., consorzio) deve soddisfare le disposizioni dell'art. 42 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e nello specifico tutte le seguenti condizioni:
 - o possesso della certificazione SA 8000; in caso di raggruppamento deve essere posseduta almeno da uno dei partecipanti al raggruppamento;
 - o avere un organico del personale stabile non inferiore a n. 20 dipendenti e, nel caso di Raggruppamento, non inferiore a n. 12 dipendenti per la capogruppo;
 - o possesso della qualificazione con certificazione di sistema di qualità conforme alle norme comunitarie della serie UNI EN ISO 9000, UNI EN ISO 9001 e alla vigente normativa nazionale, valido per l'attività di esecuzione e/o progettazione di servizi integrati agli immobili e/o agli impianti, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme comunitarie della serie UNI CEI EN 45000; in caso di Raggruppamento di Prestatori di Servizi o di Consorzi, il requisito di cui al presente punto deve essere soddisfatto da tutti i partecipanti al raggruppamento;
 - o Essere in possesso della qualificazione con certificazione di Sistema di Qualità conforme alle norme comunitarie della serie UNI EN ISO 14001 (environmental quality), in caso di Raggruppamento di Prestatori di Servizi o di Consorzi, il requisito di cui al presente punto deve essere soddisfatto da tutti i partecipanti al raggruppamento;
 - o Essere in possesso di accreditamento presso AEEG come ESCO e che abbia avuto accesso alla data di pubblicazione del bando per la partecipazione a titoli di

efficientamento energetico; in caso di Raggruppamento di Prestatori di Servizi o di Consorzi, il requisito di cui al presente punto deve essere soddisfatto da almeno uno dei partecipanti;

- Essere in possesso di qualificazione in corso di validità rilasciato da una SOA regolarmente autorizzata, per le categoria OG 9 classe VII. Le imprese non residenti in Italia dovranno dare prova del possesso di autorizzazioni e abilitazioni analoghe a quelle sopra menzionate, secondo la normativa vigente nel paese di stabilimento;
- Possesso delle abilitazioni previste dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 per tutte le attività indicate nell'art. 1 della medesima normativa. Le imprese non residenti in Italia dovranno dare prova del possesso di autorizzazioni e abilitazioni analoghe a quelle dianzi menzionate, secondo la normativa vigente nel paese di stabilimento.
- Presentazione dell'elenco dei principali servizi nel settore prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari committenti, pubblici o privati, per un totale complessivo non inferiore a € 27.500.000,00.

E' facoltà dell'Amministrazione Appaltante verificare periodicamente negli anni successivi alla stipula del contratto la validità di tutte le certificazioni, attestazioni e iscrizioni in genere, prodotte dalla ditta aggiudicataria in sede di gara e richieste per l'esecuzione dell'appalto. Qualora sia a seguito di variazioni della normativa vigente al momento della verifica sia per naturale scadenza della validità delle stesse, queste dovranno essere perentoriamente rinnovate o adeguate pena la sospensione dei pagamenti in acconto o a saldo fino alla loro regolarizzazione.

ART. 35 CRITERI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ferme restando le modalità di presentazione dell'offerta espressamente previste dal bando ai fini di ammissione alla gara, l'appaltatore dovrà presentare l' Offerta Tecnica contenente un indice completo di quanto in essa contenuto ed una relazione tecnica, priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, contenente una descrizione completa e dettagliata degli interventi per mettere in atto il sistema integrato di servizi offerto che dovrà essere conforme a quanto richiesto dal presente capitolato tecnico.

I suddetti interventi devono essere esplicitati attraverso :

1. La descrizione dettagliata delle modalità di attuazione del servizio gestionale e manutentivo (Disciplinare di Manutenzione) del "sistema termoelettrico" e di approvvigionamento dell'energia. Tale descrizione dovrà illustrare compiutamente, tenendo conto delle prescrizioni imposte dal presente capitolato tecnico e delle indicazioni dei suoi allegati, le modalità di espletamento del servizio gestionale e manutentivo del "sistema termoelettrico" e di approvvigionamento dell'energia elettrica offerto dall'Appaltatore, insieme al modello

gestionale adottato nonché all'utilizzo di opportuni "supporti" telematici (archivio storico degli interventi).

Dovranno, inoltre, essere precisate insieme alle metodologie di approvvigionamento delle forniture di energia elettrica anche le modalità di espletamento del servizio richiesto, l'organico del personale, le dotazioni, le strumentazioni e le attrezzature con riferimento all'eventuale utilizzo di sistemi di tele-gestione, descrivendo il servizio di reperibilità e di pronto intervento proposto ed ogni notizia utile a caratterizzare la qualità del servizio da rendere, indicando le risorse umane, tecniche ed organizzative addette agli interventi di gestione e manutenzione del "sistema termoelettrico" oggetto di affidamento del presente capitolato. In particolare, per quanto attiene alle operazioni manutentive ordinarie e programmate preventive che l'appaltatore s'impegna ad eseguire secondo quanto previsto dal presente capitolato, dovranno essere precisate in apposito disciplinare manutentivo le caratteristiche, le modalità e la periodicità degli interventi, unitamente ai crono programmi di tutte le operazioni di manutenzione, previsti per la conservazione in piena efficienza degli impianti costituenti il "sistema termoelettrico" della provincia.

Dovrà, altresì, essere precisato come, nell'espletamento del servizio di gestione, l'Appaltatore, a prescindere da qualunque segnalazione gli pervenga o dell'Amministrazione o da utenti o da altri soggetti direttamente interessati nell'appalto, organizzerà il servizio di accertamento e mantenimento in funzione di tutti gli impianti, garantendo l'ispezione degli stessi ed il pronto intervento per la riparazione immediata dei malfunzionamenti di sostanziale importanza qualsiasi sia la causa che ne abbia determinato il guasto.

Dovrà, altresì, essere posta particolare attenzione alla descrizione della "metodologia" con la quale avverrà la realizzazione del passaggio di consegna del "sistema termoelettrico" dalla gestione dell'Amministrazione committente alla gestione del prestatore di servizio e, viceversa, a fine contratto, dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante. Tale "metodologia" dovrà sviluppare i seguenti temi fondamentali:

- visite e sopralluoghi di verifica di impianti;
- formazione della documentazione grafica di impianti;
- formazione della documentazione di verifica del corretto funzionamento e dello stato di conservazione di manufatti, materiali ed impianti (comprese eventuali verifiche di collaudo funzionale finale);
- formazione della documentazione di verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature (comprese eventuali verifiche di collaudo funzionale finale);
- trasmissione della documentazione amministrativa di gestione dei contratti e delle autorizzazioni previste dalle autorità competenti;
- trasmissione della documentazione tecnica per una corretta ed idonea gestione dei manufatti, dei materiali, degli impianti e delle apparecchiature.

2. Programma degli interventi di risparmio energetico e di realizzazione di nuovi impianti. Tale programma, che dovrà contenere una descrizione dettagliata dei relativi interventi, redatta da tecnici abilitati alle professioni ingegneristiche ed iscritti ai relativi Albi Professionali, dovrà descrivere compiutamente tutti gli interventi volti a migliorare l'efficienza energetica nonché tutti gli interventi di realizzazione di nuovi impianti per l'autoproduzione di energia elettrica da fonte rinnovabile o con tecnologie innovative. Le informazioni utili dovranno essere desunte dal sopralluogo tecnico effettuato sugli edifici e sugli impianti, dal momento che le informazioni presenti negli allegati del presente Capitolato sono a carattere indicativo e non esaustivo.
3. Descrizione di tutti gli elementi che, a parere del concorrente, possano fornire specifiche indicazioni alla Commissione di gara per la determinazione di ogni singolo punteggio di cui all'art. 36.

Per quanto riguarda i punti 1) e 2) dovrà essere, altresì, posta particolare attenzione:

- alla relazione dettagliata sullo stato degli impianti e sulla loro consistenza, con particolare riferimento agli aspetti energetici, di sicurezza ed affidabilità, dalla quale si evinca la completa presa visione e conoscenza della consistenza e funzionalità degli stessi;
- alla relazione tecnica descrittiva dei lavori relativi alle apparecchiature, agli impianti ed alle tecnologie innovative offerti, che illustri la validità della proposta presentata e delle tecnologie proposte, con particolare riferimento all'analisi giustificativa dei risparmi energetici ottenibili espressi in TEP/anno, in rapporto alla tipologia degli interventi proposti e ai parametri di sicurezza ed affidabilità della normativa tecnica vigente;
- agli schemi funzionali ed ai disegni in scala adeguata necessari alla completa rappresentazione grafica delle attrezzature e degli impianti proposti nell'offerta;
- al computo metrico dettagliato per ciascuna categoria di opere, comprese la descrizione e l'indicazione dei materiali, dei macchinari e delle apparecchiature;
- al crono programma dei lavori da eseguirsi con particolare interesse ed approfondimento dedicato ai tempi necessari all'esecuzione dei lavori, alla programmazione degli interventi nel pieno rispetto dello svolgimento dell'attività istituzionale delle strutture interessate, alla applicazione di specifiche penali per ritardi nel non regolare svolgimento dei termini di avanzamento previsti;
- alle metodologie di svolgimento della Direzione dei Lavori (consegna, svolgimento dei lavori, custodia e conservazione dei cantieri e dei lavori, ripristino delle condizioni iniziali a fine lavori e riconsegna degli impianti con relativi verbali di avanzamento, di ultimazione e di collaudo tecnico, amministrativo e funzionale dei lavori);
- alle modalità di redazione del piano di sicurezza dei lavori ed al piano di manutenzione e conduzione delle apparecchiature, dei materiali e degli impianti;

- alla documentazione tecnica da consegnare a corredo di ciascun specifico intervento (garanzia insieme alle schede tecniche di funzionamento e di manutenzione di apparecchiature, materiali ed impianti, depliant illustrativi, elenco dei più comuni elementi di ricambio da tenere a magazzino, dichiarazioni di conformità ed ogni altro requisito obbligatorio richiesto dalle normative vigenti).

Il partecipante alla gara, nel formulare l'offerta tecnica, dovrà allegare tutta la documentazione necessaria ed occorrente alla valutazione ed attribuzione del relativo punteggio secondo quanto previsto nelle tabelle relative di cui all'art. 36, inoltre dovrà produrre, tutte le “**attestazione**”, nulla esclusa, compresa quella di avvenuto sopralluogo presso gli edifici di cui all' ALLEGATO “Elenco degli edifici con indicato il peso”, in originale e su carta intestata completo del visto di convalida di avvenuto sopralluogo, nonché l'attestazione dell'impresa, (all'art. 19 L. R. 12/2012 com. 2 così **come disposto** dall'art. 29 com. 5 lett. a & b del Decreto Presidenziale n. 13 del 31/01/2012), relativa all'impegno in misura non inferiore al 30% dell'importo relativo al costo del lavoro ed in relazione alla percentuale dell'utile d'impresa dichiarato. La mancata o incompleta presentazione di tali dichiarazioni allegate, sarà motivo di esclusione.

Entro 180 giorni dalla data del verbale di consegna dell'edificio impianto, l'impresa aggiudicataria dovrà procedere alla redazione di livello esecutivo dei progetti con tutti gli ulteriori elementi costruttivi di dettaglio a completamento e a maggior precisazione di quanto già presentato con l'offerta..

I progetti esecutivi che saranno presentati nel corso dell'esecuzione dell'appalto dovranno ottenere i pareri e le autorizzazioni occorrenti ai sensi delle vigenti norme in materia di lavori e forniture, di sicurezza e tutela dell'ambiente, di urbanistica, con oneri unicamente a carico dell'Appaltatore e nel pieno rispetto del crono programma di esecuzione previsto in sede di offerta e vincolante per l'Appaltatore.

Resta inteso che qualunque modifica opererà l'Appaltatore al "sistema termoelettrico" esistente o qualunque nuovo impianto egli dovesse realizzare, il tutto a fine contratto rimarrà di proprietà esclusiva della provincia.

L'Appaltatore può proporre alla stazione appaltante di concorrere per ottenere contributi o finanziamenti pubblici regionali, nazionali o comunitari per la realizzazione di nuovi interventi o per l'integrazione di quelli proposti nell'offerta, finalizzati ad aumentare il risparmio energetico e gestionale o ad aumentare la produzione di energia da fonti alternative o rinnovabili.

La Stazione appaltante dovrà stabilire se la richiesta è valida al fine di aumentare il risparmio energetico e gestionale o di aumentare la produzione di energia da fonti alternative o rinnovabili, autorizzando l'Appaltatore a predisporre i relativi elaborati ed a presentare autonomamente o tramite la stazione appaltante la richiesta stessa al soggetto che potrà concedere il contributo o il finanziamento.

La stazione appaltante potrà ritenere, a proprio insindacabile giudizio, la richiesta non valida dandone adeguata motivazione.

L'Appaltatore avrà la possibilità di fare richiesta di accesso a tutti gli ulteriori finanziamenti pubblici, compresi quelli ottenibili nell'ambito dell'iniziativa JESSICA in Sicilia, fermo restando che l'offerta dei concorrenti e l'aggiudicazione non sono condizionate all'ottenimento dei finanziamenti che i concorrenti avranno o meno indicato nella propria offerta, per cui che né la Provincia di Catania né l'Ente deputato all'erogazione del finanziamento assumono alcun obbligo o impegno in relazione alla concessione e/o erogazione del finanziamento stesso

ART. 36 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Ferme restando le modalità di aggiudicazione espressamente previste dal bando e/o dal disciplinare di gara, l'aggiudicazione avverrà a favore del prestatore di servizio che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., così come recepita dall'art. 19 della L. R. n. 12/2011

Tale offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata da una commissione, appositamente nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., secondo gli elementi, i criteri e le modalità di seguito stabilite.

La Commissione assegnerà a ciascuno dei concorrenti offerenti i punteggi derivanti dall'attento esame dei seguenti punti, per ognuno dei quali il concorrente deve esplicitare, nella relazione tecnica allegata all'offerta di cui all'art. 35, gli elementi che, a parere del concorrente stesso, possano fornire specifiche indicazioni alla Commissione di gara per la determinazione di ogni singolo punteggio:

- **Punto A - Offerta Tecnica riguardante la proposta del sistema integrato dei servizi offerti, 60 (sessanta) punti.**
- **Punto B – Tempi di realizzazione delle opere necessarie all'efficientamento ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative 10 (dieci) punti.**
- **Punto C - Offerta economica, riguardante il prezzo a base d'asta e le quote che l'appaltatore dovrà riconoscere o ricevere dalla stazione appaltante 30 (trenta) punti.**

Il punteggio del singolo concorrente sarà calcolato utilizzando la formula II) dell'allegato P) "Contratti relativi a forniture e a altri servizi: metodi di calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa", allegato al D.P.R 207/2010 pubblicato nel supplemento ordinario n. 270L alla GURI n. 288 del 10.12.2010.

I fattori ponderali assegnati ai singoli elementi di valutazione dei punti sopraindicati sono i seguenti:

- **Punto A - Offerta Tecnica; 60 (sessanta) punti.**

L'offerta tecnica verrà valutata in base ai seguenti elementi:

a.1)			Modello organizzativo finalizzato alla gestione del servizio appaltato - punteggio valutato in ordine ai seguenti parametri	
	a.1.1)		Struttura organizzativa: sarà valutata la modalità con cui l'offerente intende strutturare la propria organizzazione per rispondere alle richieste del capitolato tecnico d'appalto.	
		a.1.1.1	dimensionamento della struttura (tipologia e numero di unità funzionali previste)	1
		a.1.1.2	qualifica delle risorse umane dedicate al coordinamento e al controllo della struttura organizzativa	1
		a.1.1.3	procedure di coordinamento e controllo tra le diverse unità/funzioni, centrali e periferiche della struttura organizzativa e delle procedure di interfacciamento con le strutture di supervisione della Committente	1
		a.1.1.4	piani di formazione ed aggiornamento professionale previsti per il personale (con attinenza al sistema di servizi integrati richiesti nel presente appalto) della suddetta struttura organizzativa	1
	a.1.2		Struttura Logistica: sarà valutata la modalità con cui l'offerente intende strutturarsi da un punto di vista logistico (mezzi ed attrezzature) per rispondere alle richieste del capitolato tecnico d'appalto;	
		a.1.2.1	mezzi ed attrezzature dedicate che l'offerente intende mettere a disposizione del servizio appaltato;	2
		a.1.2.2	copertura e dislocazione territoriale con descrizione delle strategie per assicurare i servizi in caso di attività in emergenza;	1
		a.1.2.3	piano di sviluppo della struttura logistica in funzione degli eventuali ampliamenti richiesti dalla Committente;	1
		a.1.2.4	predisposizione di programmi manutentivi dei principali mezzi e delle primarie attrezzature utilizzate dalla struttura logistica;	2

a.2)			Modello del sistema di conduzione e manutenzione e relativa Qualità e Modalità di espletamento per gli impianti oggetto dell'appalto - massimo punteggio valutato in ordine ai seguenti parametri:	
	a.2.1		Procedura organizzativa del servizio manutentivo. Sarà valutata la modalità con cui l'offerente intende strutturare le procedure organizzative del servizio manutentivo necessario per rispondere alle richieste del capitolato tecnico d'appalto.	
		a.2.1.1	gestione delle attività amministrative relative al servizio manutentivo, delle attività di manutenzione programmata e preventiva, di quelle a guasto su chiamata, degli interventi straordinari, del monitoraggio, dei controlli e delle relative risorse impiegate;	1
		a.2.1.2	gestione della metodologia di elaborazione delle diagnosi energetiche periodiche, del registro delle diagnosi ed ancora dei report annuali;	1
		a.2.1.3	gestione dei consuntivi delle attività di manutenzione ed in generale della reportistica di tutte le attività di manutenzione svolte;	1
		a.2.1.4	gestione delle attività di manutenzione in situazioni di emergenza;	2
	a.2.2		Qualità e modalità di espletamento del servizio manutentivo - massimo punteggio 10 (dieci) punti. Sarà valutata la modalità con cui l'offerente intende effettuare il servizio manutentivo per rispondere alle richieste del capitolato tecnico d'appalto.	
		a.2.2.1	Valutazione del piano dettagliato che descrive il programma operativo degli interventi manutentivi in relazione al tipo di intervento, alla relativa frequenza ed alla durata dello stesso;	2
		a.2.2.2	Valutazione del dettaglio delle informazioni (raccolte in fase di sopralluogo ed inserite nelle schede tecniche allegate all' "Attestazione di Avvenuto Sopralluogo") finalizzate alla redazione del piano di intervento manutentivo;	2
		a.2.2.3	Valutazione della eventuale proposta di riqualificazione tecnologica degli impianti (che, in tal caso dovrà essere inserita nella relazione tecnica di cui all'art. 35) su cui saranno effettuati gli interventi manutentivi sia programmati che straordinari;	3

a.3)			Descrizione degli interventi tecnici di efficientamento del sistema termico ed elettrico attuale della Provincia: massimo punteggio valutato in ordine ai seguenti parametri.	
	a.3.1		qualità della proposta tecnica degli interventi: sarà valutata la qualità della relazione tecnica che descrive gli interventi secondo i seguenti parametri.	
		a.3.1.1	qualità tecnica e funzionale degli interventi relativi al risparmio energetico, ai fini della riduzione del consumo elettrico e/o termico;	4
		a.3.1.2	qualità tecnica e funzionale degli interventi relativi alla realizzazione di nuovi impianti (ai fini dell'autoproduzione), con particolare riguardo a quelli utilizzando fonti di energia rinnovabili;	4
		a.3.1.3	qualità tecnica e funzionale degli interventi relativi alla realizzazione di nuovi impianti (ai fini dell'autoproduzione), con particolare riguardo a quelli utilizzando tecnologie innovative, tenuto conto della qualità della componentistica utilizzata;	4
	a.3.2		Risparmio elettrico ed energetico e guadagno derivante dalla produzione di energia da fonti rinnovabili.	
		a.3.2.1	Miglioramento della percentuale minima del 15% di riduzione dei fabbisogni energetici, elettrici e termici per gli "EDIFICI" corrispondente ad almeno 2.475.000 kWh annui (15% di 16.500.000 kWh, fabbisogno relativo ai dati storici 2008-2009) e ad almeno 3.000.000 kWh annui (15% di 20.000.000 kWh, fabbisogno relativo ai dati storici 2008-2009).	7
		a.3.2.1	Miglioramento della percentuale minima del 60% di produzione di energia elettrica da fonti alternative o rinnovabili, da realizzarsi tramite impianti installati negli "EDIFICI DI PROPRIETÀ", corrispondente ad almeno 9,9 MWh/anno (60% di 16.500.000 kWh, fabbisogno relativo ai dati storici 2008-2009)	4

a.4			Costo Manodopera ed utile d'impresa nella misura pari al 10% dell'offerta. (art. 19 L. R. 12/2012)	
	a.4.1			
		a.4.1.1	punteggio assegnato sulla base del costo dei dipendenti che si impegna ad assumere; tale impegno non deve essere inferiore al 30% dell'importo relativo al costo del lavoro. Art. 29 comma 5 lett. b. del Decreto Presidenziale n. 13 del 31/01/2012.	8
		a.4.1.2	punteggio assegnato in relazione alla percentuale dell'utile d'impresa dichiarato. (art. 29 comma 5 lett. c. del Decreto Presidenziale n. 13 del 31/01/2012)	7
			Diminuzione del tempo necessario (previsto all'art. 17- in trentasei mesi) per raggiungere la quota minima di produzione di energia (punto 2 dell'Offerta economica), prodotta da fonti alternative o rinnovabili negli "edifici", comprensivo di eventuali certificati verdi o bianchi o di qualsiasi ulteriore introito o corrispettivo economico che dovesse successivamente negli anni subentrare a seguito di variazione alla normativa, che l'Appaltatore si impegna a cedere alla Provincia	

Punto B – Tempi di realizzazione delle opere necessarie alla realizzazione degli impianti di produzione 10 (dieci) punti;

Diminuzione del tempo necessario (previsto all'art. 17- in trentasei mesi) per raggiungere la quota minima di produzione di energia (punto 2 dell'Offerta economica), prodotta da fonti alternative o rinnovabili negli "edifici", comprensivo di eventuali certificati verdi o bianchi o di qualsiasi ulteriore introito o corrispettivo economico che dovesse successivamente negli anni subentrare a seguito di variazione alla normativa, che l'Appaltatore si impegna a cedere alla Provincia (**10 punti**); tale diminuzione viene calcolata come percentuale di diminuzione rispetto ai trentasei mesi, ed il relativo punteggio verrà attribuito con le modalità di cui all'art. 29 c. 5 lettera a del decreto Presidenziale n. 13 del 31/01/2012.

Il punteggio totale sarà ottenuto sommando i seguenti punteggi:

b			Diminuzione del tempo necessario (previsto all'art. 17- in trentasei mesi) per raggiungere la quota minima di produzione di energia (punto 2 dell'Offerta economica), prodotta da fonti alternative o rinnovabili negli "edifici", comprensivo di eventuali certificati verdi o bianchi o di qualsiasi ulteriore introito o corrispettivo economico che dovesse successivamente negli anni subentrare a seguito di variazione alla normativa, che l'Appaltatore si impegna a cedere alla Provincia	
	b.1			
		b.1.1.		
		b.1.1.1	punteggio massimo assegnato sulla base della diminuzione del tempo per raggiungere la quota minima di efficientamento energetico negli "edifici"	5
		b.1.1.2	punteggio massimo assegnato sulla base della diminuzione del tempo per raggiungere la quota minima di produzione di energia, prodotta da fonti alternative o rinnovabili negli "edifici"	5

Punto C - Offerta Economica; 30 (trenta) punti

La valutazione dell'offerta economica, calcolata sull'ammontare posto a base di gara di cui all'art. 31 del presente capitolato tecnico, assegnerà al concorrente il punteggio massimo di **30** (trenta) punti, nel caso in cui avrà formulato l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Il punteggio totale sarà ottenuto sommando i seguenti punteggi:

c			La valutazione dell'offerta economica, calcolata sull'ammontare posto a base di gara di cui all'art. 31 del presente capitolato tecnico, assegnerà al concorrente il punteggio massimo di 30 (trenta) punti, nel caso in cui avrà formulato l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione.	
	c.1			
		c.1.1.		
		c.1.1.1	Diminuzione percentuale del prezzo offerto a base d'asta (10 punti);	10
		c.1.1.2	Aumento della percentuale minima, pari al 11% , relativa alla quota che l'Appaltatore si impegna a cedere alla Provincia, calcolata sulla differenza tra il canone annuo di euro 6.262.000,00 (spesa storica) e la spesa annuale per energia elettrica e combustibile tradizionale (metano e gasolio), che l'appaltatore dovrà sostenere negli anni successivi. (8 punti) ;	8
		c.1.1.3	Aumento della percentuale minima, pari al 15% dei guadagni derivanti dalla produzione di energia , prodotta da fonti alternative o rinnovabili negli "edifici", comprensivi di eventuali certificati verdi o bianchi o di qualsiasi ulteriore introito o corrispettivo economico che dovesse successivamente negli anni subentrare a seguito di variazione alla normativa, che l'Appaltatore si impegna a cedere alla Provincia (8 punti)	8
		c.1.1.4	Diminuzione della percentuale massima del 10% , derivante esclusivamente dalla corrispondente e proporzionale diminuzione delle percentuali di cui ai punti c.1.2) e c.1.3), utilizzata per contribuire a compensare le somme necessarie per gli adeguamenti degli impianti ed a tutte quelle spese che fanno riferimento all'articolo 24 (4 punti)	4

Saranno esclusi dalla presente procedura di gara i concorrenti che presenteranno:

- offerte il cui valore economico superi l'ammontare posto a base di gara;
- offerte che non rispettino le percentuali minime di cui sopra;
- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate dal presente capitolato tecnico;

- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni poste dal capitolato tecnico;
- offerte incomplete e/o parziali;
- offerte di prestazione di servizi che non possiedano le caratteristiche minime stabilite nel capitolato tecnico, ovvero servizi connessi con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel capitolato tecnico;
- offerte di concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive di par condicio tra concorrenti o lesive della segretezza dell'offerta;
- offerte di concorrenti che abbiano reso false dichiarazioni.

L'appalto verrà aggiudicato al concorrente, in possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara, che avrà ottenuto il punteggio globale più alto ricavato dalla sommatoria dei punteggi assegnati in sede di valutazione qualitativa ed economica.

La stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 86 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i .

Le giustificazioni di cui all' art. 87 c. 2 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. possono riguardare a titolo esemplificativo:

- a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;
- b) le soluzioni tecniche adottate;
- c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;
- d) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;
- e) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato.

A parità di punteggio sarà preferita l'offerta migliore quanto ad offerta economica.

A parità, anche, di offerta economica si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

L'Amministrazione non procederà all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Nessun compenso spetta alle ditte concorrenti, anche se soccombenti, per lo studio e la compilazione delle offerte, i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà dell'Amministrazione. Si precisa, inoltre, che ogni ditta rimane vincolata all'offerta per mesi sei dalla data stabilita per la presentazione della stessa.

ART. 37 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Annualmente la fatturazione del servizio avverrà con cadenza trimestrale, previa verifica sommaria finalizzata ad individuare:

- gradi giorno effettivamente rilevati;
- le ore confort effettivamente erogate dall'Appaltatore con le modalità di cui all'art. 30.

La liquidazione delle fatture avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

L'ultima rata a saldo dell'anno in corso, comprensiva di conguaglio, sarà corrisposta all'Appaltatore solo ed esclusivamente dopo che lo stesso avrà dimostrato puntualmente per tutto l'anno in corso:

- gradi giorno effettivamente rilevati pari alla somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20°C, e la temperatura media esterna giornaliera. I gradi giorno presi in considerazione per la determinazione del corrispettivo per ogni singolo impianto sono determinati dal sistema di monitoraggio attraverso un collegamento con un apposito rilevatore che verrà installato, a cura e a spese del Fornitore, sulla parete nord del primo Luogo di Fornitura ubicato all'interno del territorio comunale. Verrà installato un rilevatore per ogni comune oggetto di almeno una fornitura. La rilevazione dei Gradi Giorno avverrà secondo le modalità adottate dall'ENEA per la rilevazione dei Gradi Giorno di cui alla tabella A del DPR 412/93. Tutti i Luoghi di Fornitura che usufruiranno della fornitura, all'interno di uno stesso comune, faranno riferimento ai Gradi Giorno misurati dal rilevatore e sito nel comune stesso. I Gradi Giorno così rilevati saranno utilizzati per la fatturazione del corrispettivo, che verrà adeguato proporzionalmente (in maniera lineare) in base al valore maggiore o minore rispetto ai Gradi Giorno riportati nel DPR 412/93. In caso di presenza di altri Luoghi di Fornitura oggetto del presente Appalto, all'interno dello stesso comune, che presentano un dislivello rispetto al Luogo di Fornitura sul quale è stato installato il rilevatore dei Gradi Giorno tale per cui vi sia una variazione della zona climatica, i Gradi Giorno da prendere in considerazione per la fatturazione saranno rettificati sulla base delle indicazioni previste dai commi 3 e 4 dell'art.2 del DPR 412/93..

Per ciò che riguarda l'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta si precisa che l'Appaltatore dovrà inserire gli importi corrispondenti all'interno delle fatture trimestrali in proporzione, compresa la rata di conguaglio a saldo dell'anno di riferimento.

- le ore confort effettivamente erogate dall'Appaltatore con le modalità di cui all'art. 30
- la eventuale revisione prezzi di cui all'art. 33 del presente Capitolato;
- la quota parte dell'eventuale risparmio (riduzione dei consumi efficientamento energetico, rinegoziazione),

- la quota parte dell'eventuale energia prodotta da fonti alternative o rinnovabili,
- la quota parte dei finanziamenti pervenuti da Ente locale, Regione, Stato o dalla Comunità Europea; compresi i certificati bianchi e verdi..
- e dopo che, sulla base delle rilevazioni e certificazioni acquisite e verificate dalla stazione appaltante, ha versato nell'apposito capitolo in ingresso, comunicato all'atto della stipula del contratto quanto dovuto alla Provincia.

Il pagamento del servizio sarà effettuato con cadenza trimestrale, a seguito di produzione di atti attestanti il servizio prestato e gli eventuali versamenti effettuati alla stazione appaltante di cui al presente articolo e conseguenziale emissione di fattura intestata alla Provincia Regionale di Catania, il cui importo sarà determinato dall'applicazione del prezzo annuale offerto che viene definito "canone di gestione"; le fatture vengono liquidate dal R.U.P..

L'ultima trimestralità annuale potrà prevedere conguagli relativi sia a qualsiasi tipo di variazione del canone in aumento o in diminuzione, anche come adeguamento indicizzato del servizio previsto in sede di offerta, compresa la rivalutazione dei prezzi, nei limiti di quanto previsto dal successivo articolo "ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO ECONOMICO", sia ad eventuali somme da trattenere ai sensi del presente Capitolato.

Le fatture dovranno pervenire al su citato Responsabile del Procedimento, il quale dopo aver riscontrato la rispondenza del servizio prestato in relazione alla regolare esecuzione del contratto e, nel caso di prestazioni a richiesta alla verifica e ove necessario al collaudo delle opere o dei servizi richiesti, le trasmette al Settore Finanziario della Provincia, con apposito atto.

Il pagamento delle somme dovute, ad esclusione di quelle eventualmente contestate, avverrà entro trenta giorni dal ricevimento delle fatture stesse da parte del servizio competente.

Negli anni successivi la fatturazione dei corrispettivi avverrà con le stesse modalità tenendo conto del prezzo totale della fornitura riferita all'anno precedente.

ART. 38 - ONERI FISCALI

Qualora un impianto sia applicata la riduzione o l'esenzione del pagamento delle accise sui combustibili e/o benefici della riduzione dell'Imposta su Valore Aggiunto (IVA), e nel caso in cui la normativa fiscale presente e futura consenta di estendere tali benefici anche al Servizio Energia, il Corrispettivo Unitario, nonché le fatturazioni ed i pagamenti, dovranno tenere conto di detti benefici secondo le modalità indicate dall'Amministrazione Appaltante.

ART. 39 - RESPONSABILITÀ DEL GESTORE

Il Gestore, che corrisponde all'Appaltatore, è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia inosservanza di prescrizioni di leggi o regolamenti o direttive impartite dalla Stazione Appaltante, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti da persone da essa chiamate

in luogo per qualsiasi motivo, sia al proprio personale ed a quello di altre ditte od a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre imprese o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro Impianti, ad attrezzature ed arredi, esonerando espressamente da ogni responsabilità l'Amministrazione Appaltante ed il suo personale preposto al controllo ed alla vigilanza sulla erogazione del Servizio Energia.

Il Gestore assume piena e diretta responsabilità, durante l'esecuzione delle mansioni conferitegli in esecuzione del presente Capitolato, di eventuali disservizi che occorranò sui fabbricati e pertinenze degli stessi (impianti, infrastrutture, attrezzature, ecc.) di proprietà della Stazione Appaltante o ad essa comunque in uso a qualsiasi titolo.

Il Gestore, se non preventivamente concordato, è inoltre responsabile dell'interruzione (anche parziale) di qualsiasi tipo attività esercitata sulla Stazione Appaltante di qualsiasi carattere sia detta attività, causata da attività connesse all'esecuzione del servizio.

L'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di rivalersi sul Gestore per eventuali danno anche a terzi occorsi a seguito dei disservizi sopra indicati.

La responsabilità del Gestore si estende ai danni, a persone e cose, che potessero verificarsi per la mancata attuazione della revisione e/o collaudo degli Impianti Termici o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza.

Anche in caso di risoluzione del contratto il Gestore è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra, senza eccezione alcuna.

Qualora, per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessarie opere complementari (ad esempio opere murarie o di rifinitura, trasporti di materiali o spostamento di persone) , anche tali opere ed i materiali occorrenti saranno a carico del Gestore.

In caso di inosservanza, anche parziale, da parte del Gestore delle prescrizioni del presente Capitolato, l'Amministrazione Appaltante, se non diversamente indicato, potrà avvalersi delle seguenti facoltà senza che il Gestore possa farvi eccezione od opposizione:

trattenere in via cautelativa il 25% (venticinque per cento) del valore pagamenti in scadenza successiva alla segnalazione scritta dell'inosservanza.

Effettuare, ove l'inosservanza non fosse risolta entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla segnalazione, un intervento diretto, addebitando l'intero onere al Gestore.

ART. 40 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione avrà potere di risoluzione del contratto, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo od indennità sia da parte dell'Appaltatore che degli aventi diritto sui beni di quest'ultimo, nei seguenti casi:

a) sospensione del servizio da parte dell'Appaltatore per almeno 5 giorni;

- b) gravi e/o ripetute inadempienze dell'Appaltatore che si protraggano, anche saltuariamente, per almeno un mese (un anno in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui all'offerta tecnica – in entrambi i punti A e B dell'art. 36) o violazioni delle norme di legge applicabili in materia o degli obblighi contrattuali, tali da pregiudicare la funzionalità degli impianti ed il loro conseguente normale esercizio, ivi compreso il reiterato mancato pagamento delle bollette relative alla fornitura di energia elettrica;c) in caso di rifiuto di presentazione della documentazione relativa alla gestione del personale o in caso che la stessa risulti non conforme agli obblighi di legge;
- d) in caso di fallimento, concordato fallimentare o liquidazione coatta amministrativa;
- e) in caso di cessione del contratto o subappalto senza autorizzazione della Stazione Appaltante.
- f) nei casi previsti dall'art. 50 (Protocollo di Legalità).

In tali casi il Provincia sarà tenuto a corrispondere all'appaltatore soltanto l'importo relativo al servizio effettivamente prestato sino al giorno della risoluzione del contratto. L'appaltatore sarà soggetto a titolo di penale alla perdita del deposito cauzionale, nonché al risarcimento danni.

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede, ai sensi dell'art. 140 del Dlgs. 163/06 e s.m.i., all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Nel caso in cui nessuno dei suddetti soggetti fosse disponibile all'affidamento della prosecuzione dell'appalto sino al completamento del servizio, la Provincia potrà subentrare provvisoriamente nell'esecuzione del Servizio sino all'espletamento delle procedure di gara per un nuovo affidamento.

Fintantoché la Provincia non subentri direttamente o tramite una sua partecipata nello svolgimento delle attività ovvero non affidi a terzi, mediante nuovo Contratto, lo svolgimento delle stesse, avvalendosi a tal fine di tutto quanto già realizzato dal precedente affidatario, lo stesso sarà comunque tenuto a svolgere le attività di cui al presente Capitolato ed avrà diritto al pagamento dei relativi corrispettivi.

La Provincia subentrerà nella proprietà di quanto già realizzato per l'esecuzione del contratto dall'affidatario, verrà riconosciuto un prezzo pari al valore residuo dei beni ammortizzati aumentato delle spese sostenute e dei costi di smobilizzo.

ART. 41 CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art.75, 113 e 129 del D.lgs. 163 e s.m.i. nonché dell'art. 123 e 130 del DPR 207/2010 e s.m.i, sono previste le garanzie cauzionali provvisoria e definitiva oltre le coperture assicurative indicate nei commi seguenti.

L'offerta da presentare per l'affidamento della gestione deve essere corredata da una cauzione PROVVISORIA pari al 2% (due per cento) dell'importo a base Di gara.

L'Appaltatore è altresì obbligato a costituire la cauzione definitiva a norma citata e stipulare a suo esclusivo onere:

una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) atta a coprire le garanzie oggetto dell'appalto con massimale minimo di € 10.000.000,00 per ogni sinistro, sia per danni a persona che a cose, dedicato esclusivamente all'attività svolta per la Stazione Appaltante. Nei danni alle cose devono essere inclusi anche quelli eventualmente provocati durante la gestione del servizio e/o causa di questo a beni di proprietà e comunque gestiti dal Committente. La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di consegna degli impianti ed avere validità fino a 12 mesi dalla data di scadenza contrattuale. Deve inoltre comprendere la garanzia per "cessione di servizi di subappalto" riconoscendo a tali imprese la qualifica di Assicurato.

Una polizza assicurativa delle responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) con massimale minimo di € 3.000.000,00 per sinistro.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di segnalare all'Amministrazione Appaltante tutte quelle circostanze e fatti che rilevati nell'espletamento del suo compito possano pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi.

L'Aggiudicatario si obbliga altresì a manlevare l'Amministrazione Appaltante da qualunque azione possa essere intentata da terzi, o per mancato adempimento agli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa dell'adempimento dei medesimi.

Qualora l'Impresa aggiudicataria o appaltatrice incorresse in una delle violazioni previste alle norme antimafia di cui alle leggi 12.9.1982 n. 646, 23.12.1982 n. 936, 19.03.1990 n. DPR N. 252 DEL 3.6.98, l'Appaltante provvederà all'incameramento della cauzione senza che l'Appaltatore possa vantare diritto alcuno.

La cauzione sarà incrementata dall'Appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti all'epoca della esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui il concorrente sia in possesso della certificazione di qualità adeguata alla fornitura e servizio da svolgere, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, le cauzioni di cui sopra sono ridotte del 50%. Si precisa che per avere tale riduzione, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la certificazione dovrà essere presentata da tutti i soggetti del raggruppamento.

ART. 42 - SUBAPPALTO

Il Gestore, nei limiti ed alle condizioni delle vigenti normative in materia (art. 118 Dlgs 163/06) e se specificato all'atto dell'offerta, potrà avvalersi del subappalto esclusivamente per l'esecuzione, in tutto o in parte, delle seguenti prestazioni contrattuali: manutenzione ordinaria,

manutenzione straordinaria sugli impianti, opere murarie accessorie con esclusione DEL TERZO RESPONSABILE.

I pagamenti relativi ai lavori svolti da subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate (art.118 – comma 3 del Dlgs 163/06 e s.m.i.) La mancata trasmissione delle suddette fatture comporterà la sospensione dei pagamenti all'appaltatore, ai sensi dell'art. 118 comma 3 del Dlgs 163/06 e s.m.i..

L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Gestore, che rimane responsabile in solido nei confronti dell'Amministrazione Appaltante, per quanto di rispettiva regione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

Il Gestore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante i a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti di cui sono state affidate le suddette attività.

In caso di inadempimento da parte del Gestore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 43 - DIVIETO DI CESSIONE DELL'APPALTO

È vietata la cessione totale o parziale del presente contratto; il contratto non può essere ceduto a pena di nullità salvo quanto previsto nell'art. 116 del Dlgs 163/06 e s.m.i.

ART. 44 –SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali, fiscali e di rogito connesse alla stipula e registrazione del contratto sono a totale carico della ditta aggiudicataria

ART. 45 - FORZA MAGGIORE

I termini fissati per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del Gestore potranno essere prorogati, a richiesta dello stesso Gestore e previo consenso scritto da parte dell'Amministrazione, qualora eventi ritenuti di forza maggiore (quali scioperi, incendi non causati direttamente o indirettamente da fatti colposi o dolosi imputabili al Gestore stesso e/o al suo personale, alluvioni a altre cause simili) impediscono al Gestore il rispetto dei suddetti termini.

A condizione che i termini contrattuali non siano già scaduti al momento del verificarsi dell'evento ritenuto di forza maggiore, la proroga potrà essere concessa previa notifica da parte del Gestore dell'Amministrazione, entro 24 (ventiquattro) ore, o comunque dal primo giorno reso possibile dalla gravità dell'evento, accompagnata da apposita documentazione comprovante la

durata del ritardo, nonché indicazione del termine entro il Gestore valuta possibile la ripresa della fornitura.

Nel caso in cui il Gestore, non sia stato in grado di provare per via documentale la forza maggiore dell'evento, nonché la non imputabilità dello stesso evento alla sua condotta, l'Amministrazione procederà all'applicazione della *"penale giornaliera"* per ogni giorno di ritardo per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali ed procederà, sempre per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, all'esecuzione, a spese e danno del Gestore, dalle attività e dei lavori necessari, nonché all'acquisto dei beni presso qualsiasi altra impresa.

Resta inteso che lo sciopero sarà considerato causa di forza maggiore soltanto se generale e di carattere nazionale o regionale e se ha coinvolto direttamente il Gestore.

ART. 46 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

Ai sensi di quanto previsto dal Dlgs 196 del 30 giugno 2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del Contratto medesimo.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

ART. 47 - FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Gestore e la Stazione Appaltante sarà competente il Foro di Catania.

L'Appaltatore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione del servizio, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare la sua esecuzione, restando inteso che, qualora il Gestore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto di dritto dalla Stazione Appaltante.

ART. 48 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore il contratto sarà risolto e tale soluzione avrà efficacia dal giorno anteriore a quello della sentenza dichiarata di fallimento, fatte salve però l'Amministrazione Appaltante le regioni di indennizzo sul fallimento, con privilegio a titolo d'impiego sulla cauzione. In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la Stazione Appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede, ai sensi dell'art. 140 del Dlgs. 163/06 e s.m.i., all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Nel caso in cui nessuno dei suddetti soggetti fosse disponibile all'affidamento della prosecuzione dell'appalto sino al completamento del servizio, la Provincia potrà subentrare provvisoriamente nell'esecuzione del Servizio sino all'espletamento delle procedure di gara per un nuovo affidamento.

Fintantoché la Provincia non subentri direttamente o tramite una sua partecipata nello svolgimento delle attività ovvero non affidi a terzi, mediante nuovo Contratto, lo svolgimento delle stesse, avvalendosi a tal fine di tutto quanto già realizzato dal precedente affidatario, lo stesso sarà comunque tenuto a svolgere le attività di cui al presente Capitolato ed avrà diritto al pagamento dei relativi corrispettivi.

La Provincia subentrerà nella proprietà di quanto già realizzato per l'esecuzione del contratto dall'affidatario, verrà riconosciuto un prezzo pari al valore residuo dei beni ammortizzati aumentato delle spese sostenute e dei costi di smobilizzo.

ART. 49 - RECESSO UNILATERALE DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 del C.C. in qualunque tempo fino al termine del servizio.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno ai sensi dell'art 1671 del C.C..

ART. 50 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

L'Appaltatore dovrà rispettare tutte le condizioni previste dal protocollo di legalità stipulato tra la Provincia Regionale di Catania e la Prefettura, sul quale il Ministro dell'Interno ha concesso il nulla osta ed il cui testo è allegato al presente capitolato e ne forma parte integrante.

IL R.U.P.

DIRIGENTE DEL 5° SERVIZIO

(Ing. Salvatore Raciti)

